

CCVI^a TORNATA

LUNEDÌ 15 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Comitato segreto (Convocazione in)	Pag. 7226		
Commemorazione (del senatore Quarta):			
PRESIDENTE	7157		
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i>	7157		
Congedi	7153		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1958)	7168		
« Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione » (1904)	7181		
« Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo » (1940)	7188		
« Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania » (1943)	7188		
« Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona » (1944)	7189		
« Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) » (1945)	7189		
Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza » (1946)	7190		
« Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni » (1948)	7190		
« Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova » (1955)	7191		
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore » (1869)	7101
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U allo articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio » (1891)	7192
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini » (1896)	7194
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione » (1897)	7195
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare » (1898)	7195
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica » (1899)	7196
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (1901)	7196
		« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera » (1907)	7196	proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia » (1925)	7203
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote » (1908)	7197	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 » (1926)	7204
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso » (1909)	719	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture » (1927)	7204
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo » (1910)	7197	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale » (1929)	7209
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica » (1911)	7197	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco » (1930)	7210
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 » (1913)	7198	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut » (1931)	7210
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane » (1919)	7198	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati » (1934)	7210
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all' "Avenant" al "Modus vivendi" italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1º ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche » (1920)	7198	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria » (1935)	7211
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1º giugno 1934 del "Modus vivendi" di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 » (1921)	7199	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (1936)	7211
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2º comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano » (1922)	7199	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia » (1937)	7211
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 » (1938)	7211
		« Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 » (1939)	7212
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente	

la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti » (1960)	7212
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1959)	7169
MARAGLIANO	7169
GUIDI BUFFARINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	7171
« Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore » (1892)	7176
PIOLA CASELLI	7176
SANDRINI, <i>relatore</i>	7178
ASQUINI, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	7179
« Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore » (1917)	7185
ZUPELLI	7186
BAISTROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>	7186
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 » (1923)	7203
MARCO ARTURO VICINI	7203
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali » (1928)	7204
FRANCESCO ROTA	7205
JUNG, <i>ministro delle finanze</i>	7208
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1969)	7212
FEDERICO RICCI	7213
SANDRINI	7221
(Presentazione)	7153, 7202
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1881)	7158
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i>	7158
Omaggi	7156

Petizioni (Discussione):	
CAMERINI, <i>relatore</i>	7157
Relazioni:	
(Presentazione)	7154
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	7193, 7200, 7224

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Amantea per giorni 6; Bastianelli per giorni 2; Bocciardo per giorni 2; Casertano per giorni 1; Dallolio Alberto per giorni 5; De Michelis per giorni 2; Fantoli per giorni 4; Fulci per giorni 15; Gallenga per giorni 4; Garofalo per giorni 1; Giardini per giorni 4; Miari per giorni 5; Mori per giorni 4; Poggi Tito per giorni 2; Sailer per giorni 1; Tofani per giorni 2; Tournon per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e di relazioni comunicati alla Presidenza.

MARCELLO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1961).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1934

la sistemazione degli ufficiali d'artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1960).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (1965).

Dal Capo del Governo Ministro delle corporazioni:

Riposo domenicale e settimanale (1966).

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Estensione ai territori annessi al Regno della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie (1968).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938). — *Rel. RAINERI.*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1969). — *Rel. SITTA.*

Dagli Uffici centrali:

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954). — *Relatore VISCONTI DI MODRONE.*

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956). — *Rel. SECHI.*

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'esercito e per il trasferimento nel Corpo di stato maggiore (1917). — *Rel. DI BENEDETTO.*

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891). — *Rel. DE MICHELIS.*

Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945). — *Rel. RENDA.*

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946). — *Relatore RENDA.*

Estensione ai territori annessi al Regno della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968). — *Rel. CONCINI.*

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951). — *Rel. CIAN.*

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947). — *Rel. CIRAOLO.*

Riposo domenicale e settimanale (1966). — *Rel. DE MICHELIS.*

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967). — *Rel. DE MICHELIS.*

Istituzione di una banda musicale presso il comando della Milizia portuaria di Genova (1955). — *Rel. MANFRONI.*

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941). — *Rel. DUCCI.*

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905). — *Rel. MAJONI.*

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949). — *Rel. SANI NAVARRA.*

Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950). — *Rel. SANI NAVARRA.*

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per

causa di servizio (1953). — *Rel.* SANI NAVARRA.

Stato giuridico della gente dell'aria (1957). — *Rel.* SECHI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963). — *Rel.* CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964). — *Rel.* ALFREDO DALLOLIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la colonizzazione (1924). — *Rel.* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962). — *Rel.* MILLOSEVICH.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929). — *Rel.* TITO POGGI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931). — *Rel.* CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937). — *Rel.* SALATA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869). — *Rel.* MARCHIAFAVA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale

dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901). — *Rel.* MARCHIAFAVA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935). — *Rel.* MARCHIAFAVA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionale del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910). — *Rel.* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922). — *Rel.* FALCIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925). — *Rel.* FALCIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930). — *Rel.* MESSEDAGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926). — *Relatore* MILLOSEVICH.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del

terremoto del Vulture (1927). — *Rel. MILLOSEVICH.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (1900). — *Rel. PIRONTI.*

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti (1960). — *Rel. BROCCARDI.*

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato dal 15 dicembre 1933 al 15 gennaio 1934.

MARCELLO, segretario:

Domenico Marotta: *Atti del IV Congresso nazionale di chimica pura ed applicata. Roma e Abruzzo 6-12 giugno 1932-X.* (Roma, 1933-anno XI).

Clinica delle malattie nervose e mentali della Regia Università di Palermo diretta da R. Colella: *Annali*, vol. V. (Palermo, 1933-XI).

Giacomo di Prampero: *Vita militare e politica dei signori di Gemona conti di Prampero.* (Udine, 1933-XI).

Onorevole Luigi Razza: *La Corporazione nello Stato fascista.* (2ª edizione. Roma, 1933, anno XII).

Senatore Ettore Ciccotti: *In memoria di Pasquale Ciccotti, 1815-1892.* (Napoli, 1894).

Senatore Alberico Albricci:

Schwendemann K.: *Abrüstung und Sicherheit. Handbuch der Sicherheitsfrage und der Abrüstungskonferenz.* Band. I. (Leipzig, 1933).

Senatore Giovanni Ciraoletto: *Vita intima.* Note e pensieri. (Firenze, 1934-XII).

Senatore Vittorio Cian: *L'attualità della poesia pascoliana.* Discorso. (Forlì, 1933-XI).

Rettore della Regia Università degli studi di Firenze: *Discorso inaugurale dell'anno accademico 1933-34 tenuto dal Rettore Bindo De Vecchi.* (Firenze, 1933-XI).

Senatore Gaudenzio Fantoli:

1° *L'inaugurazione dell'annata didattica 1933-34 al Regio Politecnico di Milano.* Parole inaugurali e relazione del prof. G. Fantoli e discorso del prof. A. Pasini. (Milano, 1933-XII).

2° *La nuova sede della Regia Scuola d'ingegneria di Milano alla città degli studi.* (Milano, 1933-XII).

Ettore Magni:

1° *La intendenza di finanza. Dalla gestione amministrativa alla giurisdizione speciale.* (Pisa, 1932).

2° *Le cave marmifere e le tasse di registro e di scambio.* (Padova, 1933).

Lucio Silla: *I risultati scientifici della XXII riunione a Bari della Società italiana per il progresso delle scienze.* (s. n. t.).

Società savonese di Storia patria:

G. Migliardi, F. Noberasco, I. Scovazzi: *Statuti corporativi savonesi.* Vol. II. (Savona, 1933).

Senatore Carlo Porro:

Augusto Agostini: *Nevai permanenti nell'Appennino abruzzese e possibilità di nevai permanenti nel Promontorio di Monte Gargano (sistema Porro).*

I. Wladikine: *La bonification intégrale en Italie. Sa nature sociale et économique.* (Sofia, 1933 - testo bulgaro).

Paolo Conca: *Annuario statistico del comune di Napoli. Anno III, 1932-XI.* (Napoli, 1933-XII).

Senatore Fabio Guidi: *Città di Volterra. Pagine di gloria. Albo dei decorati in guerra.* (Volterra, 1933-XI).

Massimo di Frassineto: *Agricoltura aretina. Nel primo decennio dell'Era fascista.* (Roma, 1933-XI).

Archivio provinciale di Stato in Cosenza: *La Calabria sacra e profana.* Opera del secolo XVIII di Domenico Martire, cosentino. Vol. I e II. (Cosenza, 1877-1878).

Onorevole Orazio Pedrazzi: *Incontri in Boemia.* (Metternich. Roma, 1933).

Windsor Clive: *An Italian Englishman, Sir James Lacaita (1813-1895), Senator of the Kingdom of Italy, by his son Charles Lacaita.* (London, 1933).

Senatore Gaetano Giardino: *15 giugno 1918. a cavallo del Brenta.* (Torino, 1933-XII).

Giovanni Bardi:

Luigi Callari: *Le ville di Roma*. (Roma, 1934-XII).

Onorato Amendola de' Tebaldi:

1° *Odeghetria (La Santificante)*. Poemetto commemorativo. (Buenos Ayres, 1933).

2° *Excelsior*. (Buenos Ayres, 1933).

Confederazione nazionale fascista del commercio: *Atti del VI Congresso della Federazione internazionale del commercio al dettaglio di alimentari*. (Roma, 1933-XII).

Senatore Ugo da Como: *La città delle X Giornate*. (Brescia, 1933).

Biblioteca Nacional de Buenos Ayres:

Juan Agustin Garcia: *Sombras que pasan*. (Buenos Ayres, 1925).

Mario Bori: *Inventario generale dell'Archivio di Stato di Trieste e della Sezione d'Archivio di Stato di Fiume*, a cura di F. Perroni. (Trieste, 1933-XI).

Senatore Gioacchino Russo:

Umberto Forattini: *Il bilancio della Regia marina nel primo decennio del Governo fascista (1922-23 - 1932-33)*. (Vol. I. Roma, 1933-XI).

Senatore Enrico Catellani:

René d'Alsace et Paul Weiss: *Alsace! Mon beau pays*. (Mulhouse, 1933).

Antonio Baldacci: *Nel cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi*. Conferenze tenute al « Capanno » di Garibaldi e in Ravenna il 5 giugno 1932. (Ravenna, 1933-XI).

Commemorazione del senatore Quarta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho il profondo dolore di dover comunicare al Senato la notizia della morte del nostro venerando collega conte Oronzo Quarta, Primo Presidente della Corte di cassazione a riposo.

Mi è stata rimessa una lettera da lui scritta fin dal 1919 con cui egli ha domandato di non essere commemorato.

Dobbiamo rispettare tale volontà, inchinandoci in riverente silenzio alla memoria di Lui.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Il Governo si associa alle parole di cordoglio pronunziate dal Presidente di questa Alta Assemblea.

Discussione sul terzo elenco di petizioni (CLV-Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul 3° elenco di petizioni.

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI, membro della commissione. La commissione delle petizioni si è occupata di quattro petizioni. Ne riferisco a nome dei relatori. Una petizione è del signor Brenno Fiorello che si duole di denegata giustizia per provvedimenti disciplinari. Egli era un portalelettere provinciale licenziato a seguito di cattivi precedenti. Ai provvedimenti presi non vi era niente da apporre e, d'altronde, è mancato qualunque nuovo elemento. Pertanto la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Un'altra petizione è del signor Valentino Francesco Rocco, ex capo cantoniere, il quale chiede che sia rettificato, agli effetti della pensione, il servizio utile da lui prestato.

Per questa petizione si è opinato di mandare l'esame della questione al Ministero dei lavori pubblici.

Il signor Lorenzo d'Andrea, maresciallo maggiore dei Reali Carabinieri, collocato a riposo per infermità dipendente da cause di servizio, chiede la revisione del trattamento di quiescenza. Egli però, in precedenza, non ha nulla opposto al provvedimento a suo riguardo ed ora nulla aggiunge di nuovo. Pertanto si propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Infine il signor Settimio Di Santo si duole di provvedimenti presi a suo carico da parte dell'Autorità militare. Il Di Santo era un ufficiale di complemento che esercitava le sue mansioni in una scuola militare. Però commise delle mancanze per le quali non gli fu concesso il passaggio nel servizio permanente effettivo, come egli sperava; anzi fu dimesso dal grado.

La Commissione del Senato è stata del parere di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, mentre, per verità, la Camera dei deputati è stata d'opinione di rimandare la petizione al Ministero della guerra perchè di nuovo esamini la posizione.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito le proposte formulate dalla Commissione per le petizioni.

La Commissione propone che circa la petizione del signor Brenno Fiorello si approvi l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Circa la petizione del signor Valentino Francesco Rocco la Commissione propone il rinvio al Ministero dei lavori pubblici.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Riguardo alla petizione del signor Lorenzo d'Andrea la Commissione per le petizioni propone che si approvi l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Per quanto riguarda la petizione del signor Settimio Di Santo, la Commissione propone parimenti l'approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

È approvata.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

DE VITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, relatore. Non voglio ritardare al Senato il piacere e la soddisfazione di udire subito la parola del ministro e quindi rinuncio alla parte oratoria.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Onorevoli Senatori, vogliate innanzi tutto permettermi di rivolgere una parola di ringraziamento agli illustri membri della Commissione

di finanza e particolarmente al suo relatore, senatore De Vito, che, con tanta maestria e con indiscussa competenza in materia, ha compilato la relazione.

In nome dei miei collaboratori, dei miei dipendenti e mio, io gli esprimo tutta la riconoscenza per le parole di riconoscimento dell'opera indefessamente prestata al fine di rendere i pubblici servizi, affidati alle cure del Ministero delle comunicazioni, sempre più rispondenti alle moderne esigenze.

L'onorevole senatore De Vito dice: « questi sono bilanci di un periodo di crisi; ma non vi è alcuna crisi di gestione ». Trattasi infatti di un bilancio di crisi con tutte le difficoltà che si accumulano su chi esercita dei trasporti; perchè, onorevoli Senatori, la crisi dell'industria, la crisi dell'agricoltura, la crisi dei commerci, la crisi di qualsiasi attività umana, ha riflessi diretti sui trasporti. Tutte ricadono su di essi con effetti più o meno gravi; e la crisi dell'industria dei trasporti per terra, per mare e anche nel cielo è sentita in ogni parte. La crisi normale dei trasporti terrestri, e più particolarmente delle reti ferroviarie, è esasperata dalla concorrenza, che sempre più si estende e sempre più è sentita, per lo sviluppo degli automezzi che ogni dì si perfezionano, in capacità, velocità e sicurezza.

Il senatore Conti, parlando giorni or sono sulla legge riguardante la circolazione degli automezzi sulla via ordinaria, ebbe a dire al riguardo dello sviluppo dell'automobilismo: « Io credo che tutti si compiaceranno dello sviluppo stesso, tutti, meno forse il ministro delle comunicazioni ». No, onorevole Conti. Il ministro delle comunicazioni si compiace anche lui dello sviluppo automobilistico perchè, per quanto egli sia avanzato in una seconda maturità, pure sente ancora uno spirito giovanile per seguire con giovanile compiacenza tutte le innovazioni che si apportano in qualunque ramo dell'attività umana e particolarmente nei rami che hanno attinenza con i servizi che gli sono affidati.

Il senatore Crespi, nel suo discorso dell'altra sera, è arrivato a dire: « signori del Governo, signor ministro delle comunicazioni, non credo che sia giunto il momento di dir « basta » allo sviluppo automobilistico per proteggere e dar vita all'industria ferroviaria ? ». Queste che rife-

risco sono statistiche, come il senatore Cresp competente in materia può comprendere, veramente difficili a raccogliersi e sono un po' aleatorie; ma certo, secondo una statistica ultima del R. A. C. I., il numero degli autocarri che ha l'Italia si aggirerebbe verso i 90 mila contro i 360 mila dell'Inghilterra, i 437 mila della Francia, e così via dicendo. Ora si sa che gli autocarri possono in determinati momenti servire; e quindi il ministro delle comunicazioni si compiace anche lui che una possibilità di sviluppo sia data al servizio automobilistico. Certo, se il ministro se ne compiace, non può però fare a meno di preoccuparsene, tanto che fino dal 1931 ha cercato di vedere, per quanto era possibile e per quanto i dati che si possono riunire lo permettono, qual'è l'influenza degli autocarri sul servizio ferroviario. Ho qui un diagramma che riunisce i risultati degli accertamenti compiuti sulle vie ordinarie dai militi della strada e da quelli ferroviari. Sono accertamenti che vengono effettuati con tutta l'esattezza possibile; ma non si può certo giurare sull'assoluta precisione dei risultati. Il primo accertamento, del settembre 1931, dava come incidenza della concorrenza sui traffici ferroviari il 3,02 per cento. I risultati degli altri accertamenti sono andati rapidamente aumentando sino al punto che nell'agosto 1933 l'incidenza della concorrenza dell'autocarro sui trasporti ferroviari era del 12,98 per cento, con una quantità in peso di merce giornalmente trasportata di 150 mila tonnellate.

Onorevole Crespi, ella, sono convinto, riterrà che questo dato è approssimato in difetto e anche io sono della sua opinione, perchè gli stessi militi che accertarono questi dati hanno dovuto sceverare il traffico locale da quello che era il traffico effettivamente concorrente alla Amministrazione ferroviaria e in questa discriminazione io non so quanto vi possa essere di giusto o di errato. D'altra parte, questo dato del 12,98 per cento è di per se stesso eloquente, e ci dice che in soli due anni la concorrenza della strada ordinaria alla strada ferrata è più che quadruplicata.

Quali effetti questa concorrenza ha sui prodotti ferroviari? Gli effetti sono e debbono essere percentualmente molto maggiori di quelli accertati per il peso e per il volume.

Perchè io possa, per quanto mi sarà possi-

bile, essere chiaro, vi ricorderò che la nostra tariffa ferroviaria, come sapete, è a base differenziale, ossia più lungo è il percorso e meno gravosa è l'applicazione della tariffa. Cioè questa tariffa protegge un po' i trasporti lunghi, data anche la forma allungata dell'Italia; è un po' non dico la circolarizzazione del quadrato, ma del rettangolo. Quindi i trasporti a lungo percorso sono chilometricamente meno gravati dei trasporti a breve percorso.

Poi la nostra tariffa, che non è altro che la tariffa del 1914 alla quale sono state applicate delle maggiorazioni, divide le merci in quattro categorie: una prima categoria alla quale è applicata una maggiorazione del 200 per cento; una seconda alla quale viene applicata una maggiorazione del 300 per cento; una terza con la maggiorazione del 350 per cento ed infine un'ultima categoria con la maggiorazione del 400 per cento.

Quali sono le merci che hanno una maggiorazione del 200 per cento? Le derrate, i carboni, il grano. E le maggiorazioni più elevate sono applicate a quei trasporti che corrispondono alle merci più ricche.

Evidentemente il *camion* lavora per le merci a maggiorazione più elevata e sottrae alla ferrovia una maggiore quantità percentuale in denaro di quella che non sottragga in peso. E i risultati lo dicono in modo evidente. Infatti per le merci con la maggiorazione del 200 per cento le ultime statistiche del 1932-33 danno una diminuzione del 24,20 per cento; diminuzione che è del 19,16 per cento per le merci con maggiorazione 300; del 63,70 per cento per quelle con maggiorazione del 350 e diventa del 58,08 per cento per quelle con maggiorazione del 400.

Io non so se sono riuscito esattamente a spiegare il mio pensiero!

Voci. Sì, benissimo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Cioè la concorrenza del *camion* influisce sul trasporto delle merci ricche con conseguenze economiche molto più gravi percentualmente di quel che non sono le perdite di trasporto in peso e volume.

Bisogna dire la verità, non nascondersi mai i problemi. Ora la verità è che il monopolio ferroviario è finito, non esiste più, e credo che forse non esisterà più per molto tempo, anzi

per sempre. E che cosa allora bisogna fare? Bisogna, onorevoli Senatori, — e questo le ferrovie vanno facendo da anni — bisogna aggiornarsi economicamente e tecnicamente.

Aggiornamento economico ed aggiornamento tecnico. Bisogna avere il coraggio di rivedere tutto il sistema tariffario, di ridurre il numero delle voci, di modificare la base della tariffa, per equipararla agli indici della vita sociale. Nel contempo, per non avere dai bilanci delle ferrovie dati che non siano sinceri (perchè non è certo lo scopo che si vuol raggiungere quello di passare il danaro dalla tasca destra alla tasca sinistra dello stesso *gilet*), bisogna liberare il bilancio ferroviario da tutti gli aggravi, che gli si sono messi addosso e che non gli spettano, uno dei quali, quello delle pensioni, lo rilevava l'altro giorno il non sospetto contraddittore, senatore Federico Ricci.

Tecnicamente. Voi avete visto che nei trasporti marittimi e terrestri il mondo è stato rimpicciolito dalla velocità. La velocità di trasmissione del pensiero, la velocità di trasporto delle cose e degli uomini, hanno creato nuove esigenze alla vita sociale e rendono praticamente il mondo molto più piccolo di quello che eravamo abituati a considerare.

Bisogna rendersi conto che in questa stessa aula ci sono molti onorevoli Senatori che stamane si trovavano a Napoli, che sono venuti a Roma per la seduta e che stasera probabilmente ritorneranno a Napoli. Qualche anno fa tutto questo non era possibile; oggi invece lo si può praticamente fare e si fa. Una volta anche l'uomo meno difficile, per venire da Napoli a Roma, prendeva per lo meno una valigia e fissava una camera in albergo. Oggi l'uomo anche più difficile si mette al massimo un altro fazzoletto in tasca e parte. Bisogna rendersi conto di questa mobilità che ormai è insita nelle abitudini umane.

Ed allora dividiamo la rete in due grandi categorie: una che conservi il vero carattere ferroviario delle grandi arterie nazionali, la rete principale, che sarà servita con trazione elettrica alle più alte velocità; l'altra che non vorrei chiamare secondaria, ma che effettivamente finisce per avere questa qualifica, che sarà servita con mezzi rapidi a sistema tramviario, che è molto più economico e più rapido ed ha possi-

bilità vere di intensificazione e di sviluppo. Attualmente, tra quello che abbiamo e quello che avremo tra poco tempo, alla fine del programma già approvato e finanziato (con quel provvedimento speciale che criticava l'onorevole Ricci Federico, ma che è stato preso di concerto con il ministro delle finanze; e quindi lei, onorevole Federico Ricci, potrà nella discussione del bilancio delle finanze sfogarsi con il collega Jung), noi disporremo di quattro mila chilometri di linee della rete di Stato elettrificate, oltre 1.754 chilometri di ferrovie elettrificate concesse ai privati e 1.217 di tramvie extra urbane.

Nè ci dobbiamo fermare qui: in base a quello studio al quale dianzi ho accennato, che, se non è completo, è però accuratamente eseguito, si può prevedere che, dei 16.731 chilometri di lunghezza effettiva della rete, 9.000 chilometri verranno elettrificati e 7.731 esercitati con automotrici.

Che cosa siano queste automotrici, io credo che ognuno di voi, onorevoli Senatori, lo avrà visto o letto sui giornali; e del resto ve ne sono già molte in esercizio, specialmente nella Toscana e nella Puglia. Il problema delle automotrici, che l'Amministrazione ha affrontato, è un problema tutt'altro che semplice; è un problema di adattamento dei sistemi di trasporto automobilistici a servizi ferroviari ad alta velocità, che abbiano però le garanzie e le comodità necessarie per viaggi anche di qualche ora.

L'Amministrazione ha diviso nettamente il problema in due fasi; la prima riguarda la ricerca della struttura della cassa. Tutti ritengono facile fare una cassa tramviaria come il senatore Visconti di Modrone riteneva facile fare una tromba, e farà lui la tromba...

VISCONTI DI MODRONE. Fra pochi giorni, onorevole Ciano, lei avrà la tromba, che sarà la migliore tromba del mondo. (*Si ride*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Dunque la circolazione stradale sarà assicurata, e la tromba salvatrice sarà anche utile per le « Littorine ». Per questo, onorevole Visconti di Modrone, la prego di far presto ad inventarla.

Ma fare una cassa non è una cosa semplice; bisogna che questa abbia doti di resistenza, comodità e che non sia tale da impedire la visi-

bilità, perchè molti viaggiano per apprezzare il panorama dei luoghi che attraversano.

Quindi l'Amministrazione ha detto: del motore a benzina siamo sicuri; studiamo per ora la cassa ed applichiamo alla prima serie di automotrici il motore a benzina, salvo poi in una seconda fase, quando il motore ad olio pesante avrà raggiunto quella perfezione che è necessaria per un servizio che, notiamolo bene, comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, ad applicare i motori a combustione.

Sono automotrici che hanno una velocità considerevole: quella che ha fatto il giro d'Europa ha raggiunto i 140 chilometri all'ora, ed ha coperto in 2 ore e 38 minuti il percorso da Firenze a Roma.

Potremo adottare queste automotrici sulle linee secondarie e su qualche linea principale, in talune ore della giornata, per offrire al pubblico tutte le comodità che sono possibili ed immaginabili.

Ma tutta questa trasformazione, fatta specialmente per aggiornare i mezzi nostri alle esigenze del pubblico, è costosa, ed è seria, anche dal lato tecnico. Quindi sarà attuata per gradi.

Circa le economie che se ne potranno trarre, io oggi non sarei in grado di fare conti esatti, e tanto meno di assumerne la paternità davanti a questa alta assemblea. Mancano ancora due dati necessari per formare il conto di esercizio e quello patrimoniale, manca cioè l'ammortamento ed il costo della manutenzione.

Ma, ben prevedendo un ammortamento breve ed esagerando anche nel costo della manutenzione, io credo che le « Littorine » rispetto ai treni leggeri, cui sono paragonabili, potranno dare all'Amministrazione l'economia di circa lire 1,30-1,40 a chilometro.

Questo, onorevoli Senatori, io volevo dirvi per tranquillizzarvi e rassicurarvi che l'Amministrazione è vigile e segue non solo con molto interesse, ma con vera passione, tutto quello che può essere favorevole a creare una condizione economica e tecnica migliore dell'attuale.

Il senatore Federico Ricci ha anche quest'anno, naturalmente, portato la sua saggia parola nella discussione di questo bilancio.

Io debbo ringraziare il senatore Ricci perchè in questo scorcio di legislatura ha avuto, sabato scorso, delle parole di elogio per me e per

l'Amministrazione, che sono superiori ad ogni merito.

Ha avuto delle parole lapidariamente classiche, ha incomodato le lingue moderne, con le frasi più note e significative.

Siccome credo che quello che lei ha detto rispecchi l'animo suo, le esprimo la mia sincera riconoscenza. A questa riconoscenza non fa contrasto qualche osservazione oggettiva che io farò su quanto lei ha detto.

Il senatore Ricci ha detto: « voi sapete che, in tutti i bilanci, nelle situazioni patrimoniali figurano le riserve, che, qualche volta, possono essere occulte. Sarebbe come la polpa attorno all'osso. Ora noto da questa situazione del bilancio che le riserve si vanno ischeletrendo, cioè si perde la polpa e si mostra l'osso ». Come vede, onorevole Ricci, cerco di essere esatto. « Infatti nel 1929-30 — dice il senatore Ricci — le riserve ammontavano a 329 milioni e c'era un "conto creditori vari", che era lecito supporre raccogliesse in parte anche delle riserve occulte, per l'importo di 1.134 milioni. Nel 1932-33 questi due conti, che complessivamente ammontavano a 1.463 milioni, sono discesi rispettivamente a 120 milioni e 696 milioni; totale 816 milioni ».

Quindi, se ho ben capito, il senatore Ricci intendeva dire che nel 1929-30 noi avevamo 1.463 milioni fra conto creditori diversi e fondi di riserva e che al 30 giugno 1933 questi fondi da 1.463 milioni sarebbero stati ridotti a 816; insomma che l'Amministrazione delle ferrovie avrebbe distrutto o assorbito tutte le riserve date dalla differenza fra i due numeri che ho citato, cioè 647 milioni. Mi permetta l'onorevole Ricci di non essere proprio della sua opinione. Infatti:

Debiti vari. Siamo al consuntivo del 1929-1930: un miliardo e 134 milioni; ma c'è scritto « debiti » !

Ora quali partite costituiscono questi debiti ? Per materiale già caricato in inventario alle ferrovie, ma che in parte si doveva ancora pagare; per mutui contratti per le case economiche dei ferrovieri, non ancora ammortizzati; per saldi diversi della gestione (qui ci può essere qualche riserva occulta, ma le dico subito che quelle riserve occulte dei conti di magazzino non sono che poche decine di milioni); per partite in corso di sistemazione. In totale

1.134 milioni. Ma, ripeto, c'è scritto debiti. Nel 1932-33 questa partita è ridotta a 696.

Ora quella gestione di magazzino che lei è andata a cercare e con molta previdenza — perchè ho qui una corrispondenza col senatore Ricci che dura dal maggio dell'anno scorso fino al dicembre di questo anno — non è che di diecine di milioni, che, se lei vuole, le posso anche precisare; tutto il resto sono debiti e lei deve compiacersi che dal 1929-30 al 1932-33 i debiti siano diminuiti. Se le fa piacere commentare, faccia pure; ma questi sono debiti, come quello che ho detto per ordinazioni di materiale già entrato in servizio e portato fra le partite dell'attivo, ma che si deve ancora pagare. Se queste lei le chiama riserve, allora!

RICCI FEDERICO. Nella liquidazione dei debiti si possono sempre fare delle economie.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma quelle partite riguardano appalti precisati in precedenza e fatti con tutta la necessaria economia.

Veniamo ai fondi di riserva. 329 nel 1929-30; 120 nel 1932-33, dopo tre anni. Ma di questi fondi quale è la vera riserva? Il vero fondo di riserva è rappresentato da quei cento milioni che l'Amministrazione ha come riserva per poter fronteggiare esigenze imprevedute, in caso che qualche capitolo durante l'anno superi lo stanziamento.

Costituisce dunque un mezzo contabile per poter durante l'anno, senza ricorrere al Parlamento, migliorare la dotazione di qualche capitolo. È una riserva che, quando l'esercizio lo permette, si reintegra; una riserva che io stesso nel 1925-1926 da 30 milioni ho ottenuto, con un disegno di legge, si portasse a 100.

Esistono poi altre riserve, perchè sarebbe assolutamente fuori di ogni criterio pensare che cento milioni possano costituire l'unica riserva per una Amministrazione con un movimento che arriva sino a 5 miliardi di entrate e a più di altrettanti di uscite.

Le altre riserve dipendono dalle assegnazioni fatte in bilancio per determinate spese, quelle complementari, la cui parte non ancora erogata costituisce disponibilità o residui passivi, da erogarsi negli esercizi successivi. Da ciò quelli che si chiamano: fondo rinnovamento materiali metallici d'armamento; fondo di rinnovamento straordinario; fondo rinnovamento del materiale rotabile; fondo di riserva per le spese

complementari per le ferrovie secondarie sicule, ecc.; quindi sono residui di bilancio da utilizzarsi per fronteggiare impegni presi, o da prendersi per questi vari titoli.

RICCI FEDERICO. Quindi ne rimane diminuito il bilancio e perde elasticità.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Di residui, non di riserve assorbite. Del resto a che cosa serve la riserva? Per impiegarla nel momento che serve; e lei, onorevole Ricci, che cosa può rimproverare a me se, nel momento in cui l'Amministrazione camminava col vento favorevole, ho creduto di accrescere le assegnazioni per questi titoli così da permettere di fare dei lavori che hanno consolidato tutto il sistema ferroviario? E vuole lei oggi rimproverare all'Amministrazione se in tempi di magra questi lavori, che ora sono meno necessari perchè gli indispensabili sono eseguiti, come ha potuto vedere dal bilancio, sono diminuiti?

RICCI FEDERICO. Nessun rimprovero.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Allora non dica che l'Amministrazione si è mangiata 647 milioni di riserva e non mi faccia fare la macabra figura dell'uomo, che sta scorticando lo scheletro. Le sembra che io abbia la faccia del necroforo? (*ilarità*). Se vuole che le dica qual'è la parte delle riserve che è stata assorbita, glielo dico subito: quella che va da 100 a 28 milioni, come può rilevare dal consuntivo, che ha così esattamente compulsato.

Ma ce ne è ancora di più e di meglio. Dice l'onorevole Ricci: « il carico delle pensioni è forte » ed ha perfettamente ragione. « Lo avete aggravato con la legge del 1923-24 »; gliel'ho fatto anche ripetere affinché poi non dica che gli faccio dire cose che non ha detto.

RICCI FEDERICO. È stato appunto cagionato da quella legge.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma neanche per sogno, non so se c'è ancora qui presente l'onorevole Rava, al quale debbo tanta riconoscenza per quella legge del 1923-24, che egli riuscì a spiegare a tante mentalità simili a quella dell'onorevole Ricci, in quei tempi in cui fu approvata. Ma cercherò di spiegargliela io; se mai lei, onorevole Rava, mi verrà in aiuto. L'affare delle pensioni ferroviarie risale alla cessione delle linee da parte delle società private allo Stato. Ci furono fino da allora con le società delle cause poi transatte,

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1934

perchè il patrimonio attuariale delle Casse pensioni non corrispondeva agli impegni verso i funzionari; e notate bene che allora la pensione dei ferrovieri era data in proporzione al versato: ossia per ciascuno degli agenti ferroviari si teneva conto di quanto era stato versato alla Cassa pensioni, durante tutta la carriera, ed in proporzione veniva liquidata la pensione.

Quando poi nel 1919, e mi pare che ella, senatore Ricci, era allora sindaco di Genova...

RICCI FEDERICO. No.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Sarà stato nel 1920 ! Insomma si era in quel periodo.

RICCI FEDERICO. Nel 1921.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Dopo verrà il 1921 !

Ripeto, quando nel 1919 gli impiegati ferroviari furono assimilati agli impiegati statali nel liquidare la pensione sulla base dell'ultimo triennio di servizio, allora fu tutto sconvolto il piano finanziario. È vero, senatore De Vito ?

DE VITO, *relatore*. Sì.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. E di questo provvedimento furono poi moltiplicati gli effetti nel 1921, quando con la legge Bonomi-Peano si aumentarono gli stipendi a tutti. Quindi, illustre senatore Ricci, la situazione è dei tempi in cui Lei era sindaco di Genova o quasi

RICCI FEDERICO. Ma io non me ne occupavo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ah lo so benissimo; è per l'atmosfera ! e di là che comincia il guaio.

RICCI FEDERICO. Da Genova ?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non da Genova, ma dal dominio politico dell'ora ! È di lì che viene lo squilibrio ! Mentre prima si aveva una Cassa pensioni che diceva: « Io do a te quello che ti spetta, in proporzione al versato », un bel giorno si disse invece: « tu prenderai una pensione commisurata allo stipendio medio degli ultimi tre anni di servizio, non solo, ma in più ti conta anche il servizio militare ». E sa, onorevole Ricci, che cosa significhi concedere una pensione conteggiando anche il servizio militare ? È una misura giustissima, intendiamoci, ma che agli effetti finanziari, ella è d'accordo con me, dovrebbe gravare sul mio amico Jung. Significa dunque un onere di circa

30 milioni, la sola concessione di valutare il servizio militare agli effetti della pensione.

La legge del 1923-24, che Ella, onorevole Ricci, ha citata, è un provvedimento riequilibratore dello sconvolgimento, apportato dai provvedimenti del 1919 e del 1921.

Circa i passaggi a livello, le mantengo la mia offerta, senatore Ricci. Per 160 mila lire io le faccio fare tutti i cavalcavia che ella vuole. Ella è un grande intraprenditore intelligente, onorevole Ricci, si faccia animo e provi.

RICCI FEDERICO. Ma questi cavalcavia si fanno con il cemento, non con l'intelligenza.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma il cemento si manovra con intelligenza. Ad ogni modo, la questione dei passaggi a livello costituisce effettivamente un problema importante che è stato curato dall'Amministrazione, perchè, laddove il traffico stradale è aumentato, i passaggi a livello sono stati chiusi. E poi oggi l'Amministrazione ferroviaria è molto interessata alla sistemazione dei passaggi a livello, perchè le « Littorine » debbono aver paura dei passaggi a livello. Tanto è vero che questi si son dovuti chiudere dove corrono le « Littorine ».

Perciò ci troviamo perfettamente alleati con l'onorevole senatore Ricci e saremmo anche maggiormente alleati il giorno in cui l'onorevole senatore Ricci volesse venire alle ferrovie a prendere l'appalto per l'impianto di uno dei cavalcavia sistema Ricci. (*Si ride*).

Ma un altro rimprovero mi muoveva il senatore Ricci, rimprovero per il quale ha perfettamente ragione. L'Amministrazione ha ommesso, al compiersi del terzo anno, di pubblicare l'elenco dei prodotti divisi linea per linea. Come l'onorevole senatore Ricci ha ricordato, quest'elenco fu pubblicato nel 1927-28 e doveva perciò essere ripubblicato nel 1930-31, ciò che non è avvenuto. Non ho mancato di richiamare chi di dovere, perchè si tratta di una cosa importante. Veramente mi è stato osservato (e lo sapevo) che il pubblicare questo elenco nel 1930-31 non sarebbe stato opportuno, dato il profondo turbamento nelle condizioni dei traffici.

Però il rimprovero dell'onorevole senatore Ricci (*Proteste del senatore Ricci*)... dirò il richiamo dell'onorevole senatore Ricci mi è giunto intempestivo, perchè una tale statistica quest'anno proprio l'abbiamo pubblicata. Io credo

che al senatore Ricci abbiano fatto qualche brutto scherzo e poichè non voglio interrompere la lunga teoria dei regali, voglio regalare all'onorevole senatore Ricci una copia di questa statistica. Veramente debbono avergli fatto qualche brutto scherzo, perchè questa statistica gli era stata già mandata.

RICCI FEDERICO. L'ho ricevuta appena due giorni or sono, e non ho avuto ancora il tempo di esaminarla attentamente.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Bastava leggere l'indice, in cui c'è scritto: « Ripartizione dei prodotti del traffico per linee per l'esercizio 1932-33, vedi pag. 352 ». E qui a pag. 352 c'è tutta una elencazione, con grafici, anzi con molta abbondanza di quei grafici che piacciono tanto all'onorevole senatore Ricci.

Ben volentieri gli faccio questo omaggio, perchè egli ha detto che in tutta la legislatura non gli avevo fatto che un regalo di cinque lire e venti. (*Si ride*). Si trattava di un libro...

RICCI FEDERICO. Non mi ha dato l'abbonamento al giornale!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma gliene ho dato un numero e mi appresto a dargliene un altro.

Per ora la prego di esaminare questa relazione e troverà gli elementi che andava cercando.

RICCI FEDERICO. È vero, e ne chiedo scusa. Del resto soltanto da due o tre giorni avevo ricevuto questa relazione e mi ero soltanto fermato alle prime pagine che mi interessavano.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ed allora perchè mi condanna fermandosi soltanto alle prime pagine?

RICCI FEDERICO. Credo che nessuno dei colleghi avrà letto questa relazione e nemmeno le prime pagine, come ho fatto io.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ad ogni modo io ringrazio l'onorevole Federico Ricci per la sua collaborazione.

L'onorevole Celesia, che non vedo presente, ha domandato a qual punto si trovano gli esperimenti per le casse mobili frigorifere.

Ebbene gli esperimenti delle casse frigorifere sono andati perfettamente bene: tre piccole casse sono capaci di contenere una stazione di refrigerazione e una macchina per la produzione del ghiaccio. Queste tre piccole casse hanno funzionato per due mesi ad Albenga e hanno

funzionato benissimo. In queste casse la temperatura si può ridurre a cinque gradi, e con 300 chilogrammi di ghiaccio la merce si può mantenere per cinque giorni di viaggio. Questo sistema, che spero possa avere delle applicazioni veramente cospicue, è specialmente utile per il trasporto dei prodotti orto-frutticoli, che, come tutti sanno, costituiscono una parte importante della economia italiana. Con queste casse mobili sono state effettuate ben duecento spedizioni all'estero, che hanno dato ottimi risultati.

Onorevoli Senatori, nel nostro sistema ferroviario nulla è stato trascurato per rendere meno gravi le conseguenze economiche dell'ora che attraversiamo.

I 240 mila agenti del 1920-21 sono stati ridotti a 136.700; i 14,9 agenti, che avevamo per chilometro di linea esercitata, sono stati ridotti a 8,1 per chilometro. Tutto questo si è ottenuto con una amplificazione della rete, e avendo un lavoro che è del 40 per cento superiore a quello del 1920-21.

Mi è stato detto: « Troppe riduzioni sono state accordate, sia per i viaggiatori, che per le merci ».

Io dico: « Che cosa sarebbe successo se queste riduzioni non si fossero date? »

Sarebbe forse aumentato l'introito dell'Amministrazione? Chi mi può rispondere?

È certo che le riduzioni accordate hanno agevolato i trasporti, hanno dato al popolo italiano quel senso del movimento che gli mancava. Dissi l'anno scorso quanto bassa sia la percentuale dei viaggi compiuti dal nostro popolo rispetto a quanto si verifica sulle reti ferroviarie straniere.

Sono stati sviluppati gli accordi con l'Istituto nazionale trasporti; sono state messe in attività le Agenzie di città per effettuare i trasporti da porta a porta. Insomma ci si difende in tutti i modi possibili, ma, come ho detto prima, onorevoli Senatori, bisogna economicamente e tecnicamente trasformarsi. Il problema è davanti a noi palpitante e bisogna che tutti lo comprendiamo.

Il nuovo bilancio è impostato con un 6,90 per cento in meno dei prodotti realizzati nel 1932-33. Questa riduzione è basata su una riduzione dell'8,90 per cento nel prodotto delle merci e del 3,90 per cento in quello dei passeg-

geri. Nelle spese abbiamo 126 milioni di nuove economie. Non credo che sia possibile, per il momento, farne di più.

E vi dico, onorevoli Senatori, che le economie non incidono sulla struttura e sulla forza del nostro sistema ferroviario, il quale, in una stagione inclemente e in periodi di grande affluenza di viaggiatori, ha dato prova di saper perfettamente rispondere ai compiti che gli sono stati affidati. (*Vivi applausi*).

Nei tempi passati, più che oggi, l'Amministrazione ferroviaria italiana ha visto lontano; noi oggi possediamo più di 3.000 carrozze totalmente metalliche. Tutti i nostri treni diretti, tutti i nostri treni rapidi, e anche molti dei treni meno veloci, sono formati con materiale esclusivamente metallico, costruito dall'Amministrazione fascista, la quale non ha costruito nemmeno una carrozza con cassa di legno; anzi man mano che le carrozze con cassa di legno hanno avuto bisogno di riparazione, sono state trasformate in carrozze interamente metalliche. Ed oggi, vi ripeto, che il bilancio è nelle più grandi strettezze, sono stati stanziati 10 milioni in più della spesa effettiva incontrata l'anno scorso per mantenere la strada in buone condizioni. Perché senza la buona strada non si corre; e siccome è necessario correre, sarebbe follia pensare a fare delle economie in quel campo.

Signori, come ritengo personalmente che non si possa né si debba pensare ad arrestare lo sviluppo dell'automobilismo con balzelli e compressioni speciali, così ritengo che sarebbe assolutamente una follia pensare che le ferrovie hanno fatto il loro tempo.

No, onorevoli Senatori, le ferrovie sono oggi più vive che mai; al sistema ferroviario sono affidati compiti precisi insostituibili sia nella pace, sia in tempo di guerra. (*Applausi*).

I trasporti di masse, di uomini e di materiali, ordinati e rapidi, non possono che essere affidati alle ferrovie; me ne appello a quanti qui siedono che hanno partecipato ai momenti più difficili della vita della nazione. (*Approvazioni*).

Quindi non seguirò di certo tutti i facili predicatori dello sradicamento delle rotaie; la tecnica procede tanto rapidamente che le rotaie che oggi sradicassimo potrebbero essere

nuovamente utili e nuovamente desiderate domani.

Molto più semplice e tranquilla si svolge la vita dell'Amministrazione postale e telegrafica; la quale procede con qualche contrazione negli introiti, ma con il suo ritmo normale. Abbiamo potuto prevedere un bilancio in avanzo di 16 milioni per l'anno finanziario prossimo; ma vi dico subito che nei primi sei mesi dell'anno in corso si è avuto un avanzo di 33 milioni.

Il bilancio, che è sottoposto alla vostra approvazione, porta 15 milioni di maggiori entrate e 19 milioni di maggiori spese. Questo, in parte, dipende dal fatto che abbiamo voluto mettere in questo bilancio la metà dell'importo dei quattro palazzi postali che si stanno erigendo in Roma. Personalmente il Capo del Governo ha pensato che, in una città dell'estensione di Roma, il solito palazzo monumentale - artistico non serva per le vere esigenze postali e che sia molto meglio suddividere l'attività postelegrafonica in quattro palazzi, posti ai quattro punti cardinali - palazzi che con quello di S. Silvestro saranno cinque - perfettamente attrezzati, e, ciò che più importa, ben collegati fra loro, che potranno servire il pubblico della grande Roma, anche quando essa avrà avuto quello sviluppo che tutti ci auguriamo. Così nei quartieri Appio, Flaminio, Nomentano e Ostiense si stanno costruendo quattro palazzi postali per un importo di 25 milioni; metà di tale spesa, come ho detto, è stata imposta nel bilancio sottoposto alla vostra approvazione.

L'aumento del credito nell'esercizio scorso è stato di 2 miliardi 362 milioni per i depositi alle casse postali; al 30 giugno 1933 tutti i depositi (libretti e buoni postali) sommavano a 17 miliardi e 778 milioni complessivamente; alla fine ottobre 1933 questa cifra è arrivata a 18 miliardi 129 milioni.

L'esercizio delle radio-diffusioni si svolge normalmente. Certo non mancano i lamenti per i programmi. Ma tutti voi sapete che molte volte si criticano i programmi delle stagioni d'opera, che poi in fondo durano pochi mesi e non vi meravigliate, quindi, se sono criticati i programmi dell'E. I. A. R. che sono qualche cosa come 365×2 cioè 730 programmi,

da moltiplicare per la pluralità delle stazioni. La varietà quindi non è una cosa facilmente raggiungibile! Ciononostante sarà cura del Governo e della Commissione di vigilanza, nella quale i tecnici e i competenti potranno sempre entrare quando vogliono, perchè questi programmi siano per quanto è possibile migliorati.

Lo sviluppo telefonico in Italia è veramente cospicuo. Solo per parlare delle comunicazioni interregionali e internazionali vi dirò che da 4 milioni di conversazioni che abbiamo avuto nel 1925 siamo passati a 7 milioni. Quelle internazionali risultano raddoppiate.

Il numero degli abbonati ai telefoni è di 355 mila con 485.000 apparecchi funzionanti. La rete in cavi sotterranei si sta completando. Si è già fatto il contratto per la posa del cavo Torino-Modane e per il raddoppio del cavo telefonico tra Milano e Casteggio. Il nuovo cavo fra Trento e Bolzano, che dovrà prolungarsi fino a Verona, da una parte, al Brennero dall'altra, è in corso di studio e in via di contrattazione. La radiotelegrafia si sviluppa giornalmente. La nostra stazione di Coltano, che è mantenuta con molta cura e molta gelosia, è forse una delle più potenti stazioni che abbiamo in Europa; anzi è già stato ordinato tutto un nuovo complesso di strumenti per renderla la più potente stazione del mondo; per modo che le ore nelle quali questa stazione non potrà comunicare con tutti i paesi del mondo, saranno ridotte al minimo.

La marina mercantile, come tutte le altre attività dei trasporti, anch'essa soffre della contrazione dei traffici. Onorevoli Senatori, per darvi una idea di quello che succede nel campo navale vi dirò che il tonnellaggio mondiale, che nel 1932 era di 69.734.000, è nel 1933 di 67 milioni e 920 mila; ossia si è ridotto di un milione e 814 mila. Il tonnellaggio delle navi a propulsione meccanica in disarmo nel mondo era nel dicembre 1932 di 14 milioni e 631 tonnellate, e nel dicembre 1933 di 10 milioni e 703 mila. In Italia attualmente abbiamo 324 mila 700 tonnellate di navi in disarmo; ossia il 10,22 % del tonnellaggio globale contro il 15,75 che è la percentuale del tonnellaggio mondiale disarmato.

Dice l'onorevole Ricci: «Ma guardate che voi avete molto demolito». Effettivamente, se

tutti avessero demolito nella stessa misura che ha demolito l'Italia, con molta probabilità una parte del problema marittimo sarebbe stato risolto. L'Italia ha demolito (tenendo conto solamente delle navi che hanno avuto il relativo compenso) 600 mila tonnellate. Però la diminuzione nella consistenza del nostro tonnellaggio è stata molto minore, appena di 200 mila tonnellate, perchè gli armatori che hanno avuto questo piccolo compenso di demolizione dallo Stato sono andati all'estero, e, dato il mercato assai svilito del costo delle navi, hanno comprato navi nuove o che hanno meno di 12 anni, per poter godere del premio, e sono tornati in Italia con le loro nuove navi.

FEDERICO RICCI. Navi nuove che non sono state fatte in Italia.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma che cosa vuole di più, onorevole Ricci? Come si può pretendere che gli armatori profondano patrimoni per costruire navi nuove nel momento attuale? Lei, onorevole Ricci, è ligure e può perfettamente convincersi della realtà del mio asserto: del resto, se non ci crede, perchè non le fa lei queste nuove navi?

FEDERICO RICCI. Ma a sentire lei, io dovrei fare di tutto: cavalcavia, fabbricare navi...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non sono mestieri che fanno a pugni tra di loro e lei è ben capace di far tutto.

Il movimento portuale in Italia è aumentato nei primi 11 mesi del 1933 per un milione e 800 mila tonnellate. Genova ha ripreso il suo primato rispetto a Marsiglia (Marsiglia porto, non porti annessi), perchè ha avuto 5 milioni e 272 mila tonnellate di traffico, con un aumento su Marsiglia di 23.488 tonnellate. Le notizie che si hanno attendibili, circa il traffico del mondo, in valore, sono ancora quelle del primo trimestre del 1933, le quali ci dicono che, in valore ripeto, il traffico è stato appena del 35 % di quello che era nel 1929. C'è d'altra parte nel primo semestre del 1933 un lieve aumento su quello del 1932. Nelle previsioni, si può dire che c'è un leggero miglioramento del traffico, ma non si può nè affermarlo nella sua consistenza, nè tanto meno precisarlo nella sua continuità.

L'indice dei noli da 67,07 del 1932 è sceso

a 64,29 nei primi 11 mesi del 1933. Per questo il premio di navigazione è stato prorogato per l'anno prossimo con le stesse modalità, ossia premiando anche quelli che fanno traffico tra porto e porto estero, e che non godono troppo la simpatia del senatore Ricci, ma che d'altra parte guadagnano oro, con conseguenze economiche vantaggiose per la bilancia dei pagamenti. La stessa affermazione fatta dal senatore Ricci, il quale dice: « Vediamo navi italiane che vanno da Vladivostok al Capo Buona Speranza », è quella che dimostra come il premio renda ardimentosi e intraprendenti i nostri armatori, i quali, pur di trovare il traffico, vanno a fare il giro del mondo. Seguendo il suo principio, senatore Ricci, non dovrebbe essere premiata la linea Turchia-Grecia o Turchia-Egitto ?

RICCI FEDERICO. È una questione diversa, io parlo di navi da carico, non di linea.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. E anche le navi da carico hanno il premio.

RICCI FEDERICO. Ma il sussidio viene dato alla linea.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il sussidio viene dato alla nave. Ci sono delle linee libere da carico da non confondersi con le sovvenzionate.

RICCI FEDERICO. Io non ho parlato di questo; quelle hanno dei viaggi obbligati. Io parlo di quelle che non hanno nessuna sovvenzione e che godono del premio di navigazione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma lei non premierebbe dunque la linea libera tra la Turchia e l'Egitto ?

RICCI FEDERICO. Siamo all'espedito della testa di Turco ! Io non ho mai detto questo; ma per devozione verso l'onorevole ministro, mi presto a fargli ottenere un successo; gli firmo uno *chèque* in bianco !

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Mi gioverei ben volentieri dello *chèque* in bianco che ella mi dà, ma devo procedere rapidamente, per non profittare ulteriormente della benevola attenzione del Senato.

La marina da passeggeri, malgrado i tempi gravi nei quali il traffico si svolge, mantiene perfettamente il suo rango disciplinato in un sistema unitario. La bandiera della marina di linea è presente in tutti i mari del mondo: Sono

sacrifici che la Nazione compie, ma che saranno redditizi in un prossimo avvenire. Non è nessuno spirito di imperialismo marinaro che spinge la bandiera italiana nell'Africa del Sud o all'Estremo Oriente. Noi vogliamo essere presenti in tutti i mari, perchè questo è un diritto storico della nostra popolazione marinara (*Applausi vivissimi*), che è giusto la Nazione veda realizzato per prepararsi ad avere, nel momento migliore, il suo posto al sole. (*Applausi*).

I cantieri navali sono veramente in un periodo di crisi grave; ma è anche confortante vedere che i cantieri di Monfalcone, per la riconosciuta capacità, lavorano per la costruzione di due navi per la Polonia.

Al senatore Celesia, che ha voluto ricordare il *record* conquistato dal *Rex*, io esprimo la mia riconoscenza. Il *Rex*, conquistando il *record* della velocità mondiale, ha fatto nuovamente rifulgere l'abilità delle maestranze genovesi. Il *Rex*, coi fatti, si è dimostrato una nave costruita con sapienza e con la tradizionale abilità delle maestranze liguri. (*Applausi*).

Fra tanti ostacoli al commercio mondiale, ostacoli qualche volta artificiali, spesso reali: instabilità dei cambi, divieti di esportazione, contingentamenti od altro, ma in una cosciente disciplina unitaria, faticosamente la marina mercantile va avanti, e procede nella sua strada. Armatori e ministro hanno fatto proprio il monito del Duce, che pochi giorni or sono, ricevendo gli armatori disse loro: « Te nacia ».

Onorevoli Senatori, ho finito, e vi ringrazio profondamente della benevola attenzione che avete dato a queste mie non brevi dichiarazioni. Vi assicuro che i grandi servizi pubblici affidati al Ministero delle comunicazioni marciano verso il miglioramento. I miei collaboratori, i miei dipendenti, in una perfetta dedizione fascista — il che vuol dire, onorevoli Senatori, integro e completo adempimento del proprio dovere — danno tutto di loro stessi perchè i servizi pubblici si adeguino a quella che è l'esigenza della vita moderna, affinino la loro struttura, perchè in ogni evento possano degnamente rispondere all'appello della Nazione. (*Applausi vivissimi, generali e prolungati; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 - Tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 - Tabelle D e E).

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giu-

gno 1935, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - Tabelle F e G).

(Approvato).

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1934-35 è sospeso il versamento di lire 40.000.000 al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario ad integrazione del patrimonio del Fondo stesso, previsto dal 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498.

(Approvato).

Art. 6.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1934-35, in lire 900.000.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1958.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, sono — per l'esercizio finanziario 1934-35 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1959.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Do facoltà di parlare al primo iscritto senatore Guaccero.

Il senatore Guaccero non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare il secondo iscritto, senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli Colleghi, mi rendo conto delle necessità dell'ora, nè ho, certo, il proposito di pronunciare un discorso; mi limiterò solo ad elencare alcune questioni sulle quali parmi opportuno richiamare l'attenzione del Governo e quella vostra, rispettabilissimi Colleghi.

La salute pubblica è, certo, bene curata con zelo e competenza dalla Direzione generale di essa, ma fino ad ora non tutti i servizi sanitari sono sottoposti alla sua giurisdizione. Ve ne hanno alcuni che non ne dipendono affatto, altri che ne dipendono solo formalmente, ma non effettivamente. Ricordo, ad esempio, l'igiene del lavoro nelle officine, le funzioni dell'Istituto per la tutela della maternità e dell'infanzia, i Consorzi antitubercolari, a proposito dei quali è a notarsi che godono dal punto di vista tecnico una autonomia in fatto assoluta; tanto che perfino le disposizioni, date dalle circolari ministeriali, non sono sempre nè seguite, nè ascoltate. Si arriva perfino, in qualche provincia, a farne campo di discussioni scientifiche; per cui non si ha unità di azione. È quindi opportuno e necessario che tutti i servizi sanitari, qualunque essi siano vengano tutti concentrati provincia per provincia e siano tutti sottoposti alla vigilanza dei medici provinciali. I servizi sanitari sono, poi, anche danneggiati dal fatto che medici condotti ed ufficiali sanitari sono impiegati e salariati dai comuni. I medici condotti, non si deve dimenticarlo, attualmente hanno assunto una fisionomia diversa di quella che avevano per l'addietro.

Attualmente il medico condotto non è soltanto colui che fa delle ricette, ma è un vero e proprio funzionario di Stato, un vero milite sanitario della Nazione. È quindi necessario che, specialmente come ufficiale sanitario, abbia l'indipendenza assoluta dall'autorità comunale per compiere il proprio ufficio, specie nell'interesse della pubblica igiene. Quello che si è fatto per i maestri elementari occorre che sia esteso ai medici condotti, i quali non debbono essere più degli impiegati dei comuni, ma essere invece dei funzionari statali od almeno delle provincie. Così la loro azione sarà coordinata a quella che il Governo vuole, azione che essi hanno spesso l'occasione di svolgere specialmente come ufficiali sanitari.

Non è quindi opportuno che essi dipendano dalle Amministrazioni comunali le quali hanno spesso una visione diversa da quella richiesta per la tutela della salute pubblica.

Vi è ancora poi a considerare un altro punto che in Italia non è sufficientemente considerato come dovrebbe esserlo.

Noi attualmente, per l'esercizio della pro-

fessione, prescriviamo, ai laureati in medicina, un ulteriore esame, il cosiddetto esame di Stato, che si svolge pochi mesi dopo, e talora solo poche settimane dopo, il conseguimento della laurea, e questo sempre con indirizzo accademico e sotto la giurisdizione del Ministero della educazione nazionale.

Nella maggior parte dei paesi dove è richiesta, l'abilitazione all'esercizio della professione invece viene accordata dal Ministero dell'interno e non dal Ministero dell'istruzione pubblica. Il laureato ha già dato prova della sua capacità scientifica superando l'esame di laurea, ma la prova della sua capacità pratica deve darla con le norme speciali stabilite dal Ministero dell'interno, norme che assicurino una sufficiente perizia pratica dei candidati e con giudici appositi, poichè lo ripeto il valore scientifico è accertato dall'esame di laurea superato. È un sistema che, del resto, anche in Italia è seguito per abilitare all'esercizio della avvocatura i laureati in giurisprudenza, e dopo cinque anni dalla conseguita laurea. È singolare che fino ad ora da noi si creda necessario un lungo tirocinio pratico per fare l'avvocato e nessuno per fare il medico. È un errore le cui conseguenze sono scontate dalla salute dei cittadini.

L'Istituto di sanità pubblica, che, come fu annunciato, sta per essere inaugurato, dovrebbe avere una sezione per la fabbricazione e la vendita dei vaccini. La questione della fabbricazione dei vaccini è molto delicata; nella massima parte dei paesi sono istituti di Stato che vi provvedono. Anche in Italia era così, quando Francesco Crispi, fiancheggiato da Luigi Pagliani, creò la direzione di sanità cui era unito un laboratorio di Stato per la fabbricazione dei vaccini. Ma poi sopraggiunse quel periodo tragico per la Nazione, durante il quale, abbattuto Crispi, l'onorevole Di Rudini venne al potere e, subendo le imposizioni di Cavallotti, abolì la direzione di sanità e con essa l'Istituto vaccinogeno. Gli animali all'uopo preparati vennero venduti a basso prezzo e la fabbricazione dei vaccini fu sospesa e lasciata ad Istituti privati italiani o stranieri; oggi si continua ancora in questo sistema.

Senza entrare in dettagli, basta ricordare che i vaccini non preparati convenientemente hanno portato in vari paesi conseguenze gravi. È vero che in Italia lo Stato controlla vaccini e sieri

nei loro caratteri, ma poi non ne può controllare la distribuzione; di qui possibili e funesti errori, di cui si è avuto recentemente qualche esempio.

La Francia ha l'Istituto Pasteur, in fatto istituto di Stato, che fabbrica e vende i vaccini con apprezzabili benefici. Noi non abbiamo che istituti privati. È grande oggi il numero dei vaccini impiegati per la premunizione dalle malattie infettive; è necessario che lo Stato li fabbrichi e li venda.

Un'ultima parola sopra un argomento che sta molto a cuore al Duce: quello della tubercolosi. Per mezzo dell'Istituto Fascista di difesa sociale si è già completamente organizzata l'assistenza degli ammalati in ospedali appositamente eretti od in istituti già esistenti, pel servizio dei cittadini compresi nella assicurazione obbligatoria e non solo a loro beneficio personale, ma anche delle loro famiglie.

Oggi l'Istituto di Previdenza Sociale possiede già sei mila letti in istituti fabbricati col concorso attivo dell'onorevole Morelli, il quale ha dato tutta la sua energia e tutta la sua attività a questa opera. Alla fine dell'anno saranno 12 mila letti, e quando saranno costruiti tutti i sanatori e ospedali progettati, se ne avranno 20 mila. Questa cifra rappresenta il fabbisogno per ricoverare i tubercolosi assicurati. Gli assistiti furono 40 mila in quest'anno e anche l'anno decorso siamo stati sulla stessa cifra, la quale si ritiene stabilizzata sempre per ciò che riguarda gli assicurati. Tutto questo lavoro è costato 500 milioni, spesi per le costruzioni, mentre la gestione di questa limitata assistenza costa 150 milioni all'anno in circa. Calcolate però che si tratta degli assicurati e cioè di terzo o quasi un quarto appena della popolazione italiana. Pensate, quindi, che bisognerà estendere ancora ad altre classi sociali l'assicurazione e provvedere ad altre migliaia di letti e a parecchie centinaia di milioni. Ma oggimai da questa parte la lotta contro la tubercolosi è organizzata. Ora bisogna pensare alla difesa dei sani, di quelli che non sono ancora ammalati, ma che possono divenirlo; e questa difesa fino ad ora non si è potuta organizzare. Il Duce che sa tutto e che vede tutto, ed ogni giorno ce lo dimostra, ha portato la sua attenzione sulla opportunità di essa e, conscio di quello che oggi la scienza ha inse-

gnato, sa che non si tratta soltanto di lottare contro il bacillo, ma di aumentare la resistenza dell'organismo, perchè quando questo è immunizzato contro la infezione tubercolare resiste e non cade ammalato.

La lotta contro la tubercolosi, lo ripeto, non consiste solo nell'assistere i già malati, ma nel prendere tutte le misure necessarie per difendere i sani, per impedire cioè che diventino malati.

Oggimai è dimostrato che l'organismo, opportunamente preparato, può diventare insensibile al bacillo tubercolare, può averlo nel suo intimo e, pur nondimeno, non esserne malato; è la capacità difensiva del terreno organico che la scienza italiana ha principalmente dimostrato e di cui tutti convengono; quindi la necessità di provvedere a creare negli uomini questo stato difensivo, punto, questo, importante della lotta che bisogna realizzare.

Il Duce ha anche portato sopra di esso la sua attenzione. Così il Governo fascista dà mano a preparare questo lato della difesa, tanto più che, innanzi alle spese enormi che reca al Paese l'assistenza degli ammalati, è necessario studiare l'applicazione di tutti i mezzi capaci rapidamente, economicamente e facilmente a mantenere difesi quanto più è possibile i sani e quindi avere minor numero di malati. È un campo questo di azione, cui devono partecipare i cittadini essi medesimi, seguendo la via che il Duce traccia, senza lasciarsi deviare da teorie e da suggestioni inibitrici. Fra i mezzi che all'uopo il Governo oggi crede opportuno siano attuati è la immunizzazione dell'uomo con metodo facile, innocuo, economico e di azione rapida.

Ma per giungere a queste difese è indispensabile, in tutti, una grande disciplina; se questa manca non si raggiungerà la vittoria che il Duce vuole. Ad essa si giungerà procedendo, invece, in tutto con metodo fascista, cui non tutti i cittadini e neppure tutti gli enti parastatali sono ancora abituati, e che si sintetizza nella ubbidienza.

È convinzione mia che in questo si riuscirà solo se le istituzioni fasciste in Italia ed all'estero vi daranno mano: se queste istituzioni, fattrici di tutto il nostro rinnovamento sociale, si occuperanno di fare attuare via via i provvedimenti tracciati dal Duce; e, guidate come sono dalla mente perspicace e dalla mano fer-

rea di un meraviglioso segretario generale, si avrà la vittoria, quella vittoria che il Duce vuole. Egli, lo sapete, si è proposto di vincere ad ogni costo la battaglia contro la tubercolosi e la vincerà perchè deve essere efficacemente e concordemente combattuta da tutti. (*Applausi*).

GUIDI BUFFARINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GUIDI BUFFARINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, più che le dichiarazioni che, presi gli ordini dal Capo del Governo Ministro per l'interno, ho avuto l'onore di fare quattro giorni fa nell'altro ramo del Parlamento, la relazione analitica, dettagliata e quanto mai precisa del relatore senatore Bevione, che ha fornito un quadro completo e minuzioso dell'attività complessa svolta dalle varie branche dell'Amministrazione, mi dispensa da riferimenti di dettaglio innanzi a questa Alta Assemblea.

Ma vorrete consentirmi, onorevoli senatori, che, in questa sede, brevemente mi intrattenga per darvi conto dell'attività svolta dal Ministero dell'interno in una materia che ha oggi peculiare importanza e che attiene alla codificazione di fondamentali leggi amministrative.

Attuate ormai nel sistema legislativo già vigente le più essenziali riforme, in armonia al nuovo ordinamento fascista, l'organica fusione delle nuove disposizioni con quelle preesistenti, in un solo testo, che possa rappresentare per tutti una guida chiara e sicura, mentre corrisponde ad un bisogno quotidianamente sentito, non può non giovare sensibilmente al più regolare e legittimo svolgimento dell'attività amministrativa.

Ond'è che il Ministero dell'interno ha atteso ai lavori all'uopo necessari con alacre attività, ed io sono lieto di potervi annunziare che, compiuti ormai tali lavori, nè brevi nè semplici, potrà, entro il prossimo mese di febbraio, essere pubblicato il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale e, successivamente, a brevissima distanza di tempo, il nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Già vi è noto, onorevoli senatori, che con la legge del 31 marzo 1932 il Governo del Re venne autorizzato a modificare, integrare e riunire in testo unico le disposizioni del Testo Uni-

co della legge comunale e provinciale del 1915 e delle successive leggi modificative.

Il conferimento di tali poteri era più che necessario, ove si pensi che il Testo Unico del 1915, sia nella sua struttura organica, sia nei riflessi della disciplina generale dell'attività funzionale degli enti locali, rivela ancora palesemente le sue origini, risalenti al Testo Unico del 1865.

Nella sopravvivenza degli antichi istituti, tutti ispirati al feticismo dell'autarchia, le modificazioni successivamente apportate avevano, financo, potuto dar vita a situazioni assurde, quale il riconoscimento della qualità di ufficiale del Governo e di ufficiale di pubblica sicurezza al Capo dell'Amministrazione, non più nominato dal Re, per effetto delle modificazioni medesime, successive al 1865, ma ripetente la sua investitura da competizioni elettorali e, quindi, talvolta assertore di concezioni politiche, miranti a sovvertire la forma di Governo, di cui quell'organo stesso era partecipe.

Il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale, premessa una parte preliminare, che raccoglie le disposizioni generali di carattere normativo, si suddivide in nove titoli, e coordina, in un complesso organico e completo, le disposizioni in vigore, delimitando nettamente la competenza dei vari organi preposti all'amministrazione degli enti locali, regolando il sistema dei controlli sugli atti degli enti stessi, disciplinando e perfezionando la materia relativa allo stato giuridico ed economico del personale dei comuni e delle provincie.

Nel nuovo testo è stata inserita anche la parte concernente la finanza degli enti locali, esclusa, però, la disciplina dei singoli tributi. Non tutti i pareri sono stati, al riguardo, concordi; ma si è ritenuto che, per una completa trattazione dell'ordinamento e dell'amministrazione degli enti predetti, non potesse disconoscersi la necessità dell'unificazione di tutte le norme che si riferiscono anche alla parte finanziaria, senza la quale il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale perderebbe il suo carattere essenziale, quello, cioè, di legge amministrativa, che deve considerare gli enti, nello svolgimento della loro attività ed anche della loro funzione.

Dal coordinamento e dalle integrazioni com-

piuti, trarrà maggiore risalto il principio fascista della subordinazione di ogni interesse dell'individuo e delle collettività minori al supremo interesse dello Stato, come trarrà più efficace sanzione quel prestigio che il Regime ha voluto conferire agli amministratori degli enti locali, prestigio che crea una maggiore responsabilità per il compito affidato, ed impone di attendervi con alto senso di civismo e con piena comprensione dei pubblici interessi da tutelare.

Il Ministero dell'interno ha già anche assai inoltrati gli studi per il coordinamento sistematico delle disposizioni relative alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La legge del 1890 sulle Opere Pie ha subito modifiche di vasta portata dal 1923 in poi. Trattasi, invero, di sostanziali riforme, che vanno dal riordinamento dei Consigli di amministrazione, per assicurarvi il concorso di elementi idonei dal lato politico e morale, alla determinazione di nuovi criteri per l'erogazione della beneficenza, abbandonando i vietati interventi caritativi, contrastanti con il principio sociale e morale che vuole sorretto il povero, senza peraltro che esso abbia a disabituarsi dal lavoro.

L'organica sistemazione della materia, attraverso le diverse norme che la regolano, la necessità di eliminare le anomalie e di colmare le lacune, che ancora si riscontrano nelle disposizioni esistenti, imporrà al Governo di richiedere, anche per questo Testo Unico, poteri speciali; e sarà in quella sede esaminato entro quali limiti l'assistenza sociale, alla quale attendono gli Enti pii, deve essere inquadrata e coordinata con quel complesso di istituzioni e di organi, che nel campo dell'assistenza medesima il Regime ha sapientemente creato. Ma occorrerà qui seguire quel prudenziale criterio, che valga a non inaridire le fonti stesse del patrimonio degli istituti di beneficenza, perchè il sentimento della carità non sa astrarsi dalle condizioni pietose che sono più vicine e che maggiormente toccano l'animo di chi compie l'atto benefico, e questo fattore psicologico, che determina l'elargizione del benefattore, va rispettato, rispettando le finalità che egli volle perseguire.

Ne consegue che il coordinamento delle varie forme di assistenza, pur necessario, dovrà

essere contenuto in quella giusta misura che valga a non annullare, nell'erogazione dei fondi, la responsabile attività degli istituti di beneficenza, nè a sopprimere la loro funzione assistenziale, voluta dai benefattori e preordinata, comunque, ad esigenze di carattere permanente. (*Approvazioni*).

La legge del 6 luglio 1933 ha conferito speciali poteri al Governo del Re per la compilazione del Testo Unico delle leggi sanitarie, anche questo indispensabile ed urgente, perchè assai difficile si rende ormai l'esatta cognizione delle disposizioni in vigore, disposizioni che hanno subito nel tempo varie e profonde modifiche e che trovansi ora disseminate in tante leggi frammentarie, talune persino afferenti più specialmente a diversa attività.

Come ho detto, il lavoro di compilazione è interamente compiuto, ed è stato diretto a conseguire la più razionale distribuzione della complessa materia, in modo che facile possa riuscire il riscontro delle singole disposizioni, e meno faticosa la loro interpretazione, eliminando i frequenti richiami ad altre norme.

Gli scopi per i quali furono chiesti, a suo tempo, dal Governo gli speciali poteri, scopi precisati nella relazione illustrativa del disegno di legge del 1933, la natura stessa del Testo Unico, escludono che, in tale sede, possano essere apportate sostanziali riforme negli attuali ordinamenti sanitari.

Il Governo fascista non ne ravvisa, peraltro, la necessità nell'attuale momento e ritiene che, in un campo così delicato, ogni innovazione debba seguire al più ponderato esame e ad una sufficiente esperienza pratica.

La tutela della salute pubblica, che va intesa non solo come difesa contro le comuni malattie endemiche e contro le grandi epidemie, ma come tutela in tutti i suoi aspetti della sanità della razza per il maggiore potenziamento della Nazione, dà risultati tangibili ed importanti.

Su questi risultati non è il caso che io mi dilunghi. Sta in fatto che da un decennio l'Italia è completamente immune dal vaiuolo, che le comuni malattie endemiche non hanno dimostrato episodi di particolare importanza e sono state contenute dalle consuete misure di profilassi.

La legge del 22 giugno scorso, apportando

notevoli ed importanti innovazioni nelle disposizioni relative alla lotta contro la malaria, ha inteso di soddisfare ai nuovi bisogni ed alle nuove esigenze, connesse ai grandiosi lavori di bonifica integrale. Negli anni 1932 e 1933 sono state revocate, per 105 comuni, le dichiarazioni di zona malarica, e, con decreto dello scorso maggio, è stata revocata la dichiarazione di zona malarica per il territorio del suburbio della Capitale, di Ostia-Lido e di Fregene: una vasta zona di circa 12 mila ettari, ormai completamente redenta dal male, e nella quale va sorgendo una nuova vita di lavoro e di benessere, animata e sorretta dal volere del Duce. Nell'Agro Pontino l'infezione primitiva di malaria si è ridotta da 2,49 per cento, quale è stata nel 1932, al 0,28 per cento.

Accennerò ora alla tubercolosi, importante argomento, del quale si è così autorevolmente occupato — come sempre — il senatore Maragliano.

La mortalità per tubercolosi è in sicuro declino: da 156 per centomila abitanti nel 1924, si è ridotta a 96 nel 1932.

I morti per tubercolosi nel primo trimestre 1933 sono stati 9592 in confronto a 11.173 del primo trimestre del 1932. Ed è di particolare interesse constatare che il massimo miglioramento si ebbe per i morti di tubercolosi polmonare, ciò per i benefici effetti dell'assistenza ospedaliera in continuo sviluppo.

I posti-letto per gli infermi di tubercolosi polmonare sono saliti nel 1932 a 26.817; tra qualche anno, l'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale, che gestisce, come è noto, l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, disporrà di 43 ospedali sanatoriali, con 16.000 posti-letto.

La difesa della sanità della razza impone un'azione sempre più vasta, secondo le direttive sancite dalla Carta del lavoro, per la tutela delle classi lavoratrici in tutti i campi dell'attività produttiva. È merito del Regime fascista l'aver dato piena efficienza ed impulso agli ordinamenti assicurativi e di previdenza, allargando sempre più il sistema delle assicurazioni, istituendo l'assicurazione contro le malattie professionali ed operando una sempre più intensa penetrazione nel campo degli infortuni.

La necessità di rafforzare e di rendere quanto

più possibile efficiente la protezione delle forze delle operaie e degli adolescenti, costretti al lavoro manuale, ha suggerito nuove disposizioni nella materia relativa al lavoro delle donne e dei fanciulli, ciò che corrisponde non solo ad un'esigenza d'ordine sanitario, ma anche ad un dettame perentorio di ordine etico e sociale e di grande interesse nazionale. (*Applausi*).

Al vasto compito dell'igiene e della sanità, che ha aspetti molteplici, ma intimamente tra loro connessi, il Regime rivolge costantemente le sue più assidue cure; ed intende, onorevole Maragliano, che per il migliore conseguimento del fine, nessuna energia si disperda, come nessuna iniziativa si inaridisca, pur coordinandosi sempre con l'attività di un organo solo, direttivo e responsabile.

L'onorevole senatore Maragliano ha accennato a problemi che nel campo sanitario hanno peculiare importanza.

La provincializzazione dei servizi sanitari potrà presentare dei vantaggi. Ma l'argomento ha vasta portata e deve essere anche esaminato nei riguardi finanziari.

Peraltro, le leggi fasciste hanno già assegnato alla provincia servizi sanitari integrativi e di istituto e non è inopportuno che la funzione sanitaria della provincia si svolga ancora per qualche tempo, nei limiti di questo primo nucleo di attribuzioni, perchè i risultati dell'esperienza pratica potranno essere, poi, di più sicura norma per avvisare agli eventuali ulteriori sviluppi.

L'onorevole Maragliano ha accennato, anche, ad una diversa sistemazione del servizio di condotta medica.

Nell'altro ramo del Parlamento ho avuto occasione di occuparmi della materia, più specialmente in relazione all'incremento che si verifica nelle assistenze sanitarie sulla base mutualistica.

Negli studi che il Ministero dell'interno conduce per l'armonico coordinamento delle varie forme di assistenza sanitaria adesso in vigore, al fine di adeguarle alle nuove provvidenze che il Fascismo va attuando, anche sulla base corporativa, saranno tenute presenti, per quanto possibile, le osservazioni del senatore Maragliano.

Posso assicurare, poi, l'illustre senatore Maragliano che, in seguito alla soppressione del-

l'Istituto vaccinogeno di Stato, la produzione dei sieri e vaccini da parte di istituti privati, sotto il controllo della Direzione generale della sanità pubblica, non ha dato luogo ad inconvenienti, se si eccettuano quelli così dolorosi verificatisi nei primi mesi dello scorso anno in talune località del Regno, ed imputabili non al mancato controllo, che fu sempre efficiente e regolarmente eseguito dalla Direzione generale della sanità pubblica, e questo è a tutti notorio, ma alla colpevole distribuzione di una partita di vaccino che era stata sottratta al prescritto controllo.

La creazione di un Istituto vaccinogeno di Stato potrebbe certamente riuscire utile, ma sarebbero necessari apprestamenti adeguati ed una base finanziaria notevole.

Peraltro, l'azione di controllo della Direzione generale della sanità pubblica potrà sensibilmente ora avvantaggiarsi del migliore e più moderno assetto che i laboratori della Direzione generale medesima troveranno nell'Istituto di sanità pubblica che, d'ordine del Capo del Governo, Ministro dell'interno e Duce del Fascismo, nella prossima ricorrenza del Natale di Roma, inizierà il suo funzionamento.

Dell'ordine pubblico, che ovunque è perfettamente normale, ho avuto occasione di riferire nell'altro ramo del Parlamento.

Desidero, peraltro, confermare al Senato la piena efficienza dei servizi tutti attinenti alla pubblica sicurezza ed, al tempo stesso, segnalare l'opera veramente proficua, meritoria dei funzionari, che vi sono preposti. Ad essi è di grande ausilio il valido concorso dell'Armata gloriosa e benemerita dei Reali carabinieri, della sempre più efficiente ed attrezzata Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle sue diverse specialità.

È per me, infine, motivo di compiacimento segnalare al Senato che le manifestazioni della criminalità, in genere, hanno subito nello scorso anno una sensibilissima diminuzione.

Onorevoli Senatori, ho finito questa mia breve rassegna; mi sia consentito di aggiungere alcune parole.

La legge sulle Corporazioni, che voi avete alcuni giorni fa confortato della vostra entusiastica approvazione, avrà il suo graduale, ponderato ma sicuro sviluppo.

Il Duce ha segnato decisamente i tempi della sua esecuzione.

In questo contingente, il Ministero dell'interno sente appieno qual'è il suo altissimo e preciso compito.

Esso, tutelando la produzione, il lavoro, la sanità fisica e morale della razza, vuol contribuire largamente al libero e completo svolgimento degli ordinamenti fascisti e al progresso del popolo italiano, di questo nostro ammirabile popolo, laborioso e infaticabile, che, agli ordini del Duce, saprà lasciare, ne siamo sicuri, un nuovo, profondo solco nella storia della civiltà. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto 9 novembre 1924, numero 1958, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata successivamente fino a tutto il 1933, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000, a tutto l'anno 1934.

(Approvato).

Art. 3.

È stabilito in lire 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1934-35, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e del-

l'infanzia, di cui all'articolo 6 della legge 13 aprile 1933, n. 298.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1934-35 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di benefi-

cenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1928, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio

dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso, all'appendice medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore » (N. 1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, numero 1950, sul diritto di autore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1892.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PIOLA CASELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA CASELLI. Onorevoli colleghi, rinuncerei volentieri a chiedere la vostra indulgenza per le pochissime parole che intendo pronunciare, se autorevolmente non mi fossero state segnalate delle apprensioni da parte di alcuni Sindacati rispetto a questo progetto di cui ho indirettamente una responsabilità personale, avendo presieduto il Comitato che ha preparato i testi che sono sottoposti alla vostra approvazione. Tali apprensioni non hanno seria base. Questo progetto di legge è stato preparato nelle condizioni seguenti: la legge del 1925, la prima legge fascista regolatrice del diritto di autore, rompendo per la prima volta l'assenteismo dello Stato in materia editoriale, ha organizzato il contratto di edizione sulla base di alcune regole assolute e cogenti, dando così principio a quella che si

può chiamare la politica editoriale del regime, la quale ha avuto in seguito numerosi, continui svolgimenti. La prima di dette regole, tutte intese a proteggere la personalità intellettuale dell'autore, detta l'obbligo, da parte dell'editore, della rappresentazione, pubblicazione, esecuzione o riproduzione dell'opera, sulla quale egli abbia acquistato i diritti di autore. Questo obbligo fondamentale ha avuto tre edizioni differenti di applicazione. Una prima edizione data dalla stessa legge del 1925, una seconda data da un decreto-legge del 1927, una terza edizione data da una legge del 1929, di conversione in legge di detto Regio decreto-legge. Queste successive modificazioni hanno reso più aspra, più difficile ed onerosa l'applicazione di questa obbligazione dell'editore. La relazione presentata dal Capo del Governo alla Camera, esprime la difficile situazione nella quale gli editori sono venuti a trovarsi, difficile situazione che si è ripercossa, come poi chiarisce la relazione presentata al Senato dal Capo del Governo, anche a danno degli autori a causa dell'allarme e della preoccupazione che l'applicazione di questa obbligazione, ha creato in seno alla classe editoriale. Nella preparazione di questo disegno di legge è stata seguita a un dipresso quella procedura, che voi troverete domani applicata in seguito alla messa in vigore della legge sulle Corporazioni. Dovete, infatti, ricordare che già esiste una Corporazione: la Corporazione dello spettacolo.

Dice la relazione del Capo del Governo alla Camera: « Tali condizioni di disagio furono fatte « presenti dalla Federazione nazionale fascista « dell'industria dello spettacolo, alla presi- « denza della Corporazione dello spettacolo, la « quale invitò gli Enti interessati (la Federa- « zione nazionale fascista delle industrie dello « spettacolo, la Confederazione nazionale pro- « fessionisti e artisti, la Società degli autori ed « editori) ad esprimere il loro parere per una « modifica della norma anzidetta. Successiva- « mente sulla base dei pareri espressi da detti « Enti, il Consiglio della Corporazione dello « spettacolo espresse parere favorevole ad una « modificazione dell'articolo 44, ecc. ».

Questo progetto, preparato, così, sulle linee di una collaborazione corporativistica, è stato sottomesso al Ministero delle corporazioni e

proposto al Parlamento. Quindi abbiamo di già, nella preparazione ed elaborazione di questo progetto, tutta la garanzia che presenta una transazione, un accordo intervenuto tra le due categorie (categoria di editori e categoria d'autori) che, concorrendo nel processo della produzione e smercio della merce intellettuale, sono particolarmente interessate per determinare la portata e le sanzioni della obbligazione in discorso.

L'appunto che viene fatto a questo disegno di legge sarebbe questo, che esso toglierebbe agli autori il beneficio che avrebbero avuto in base alla legge ordinaria, cioè di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni agli editori dopo la scadenza di un termine perentorio fissato dalla legge. Ora questa affermazione è inesatta, se riferita al testo originale dell'articolo 44 della legge del 1925, il quale parla del cessionario del diritto di autore il quale *trascura* di far rappresentare, eseguire, pubblicare, riprodurre le opere e perciò suppone una colpa da parte dell'editore, che l'autore deve dimostrare davanti ai tribunali.

Il sistema che è stato oggi sottoposto alla vostra approvazione, migliora, invece, la situazione processuale degli autori, perchè impone che l'opera debba essere pubblicata entro il termine fissato dal contratto. Se nel contratto non vi è un termine, questo lo fisserà l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria potrà, anche, accordare una dilazione, alla scadenza del termine, in base ai criteri indicati dallo stesso disegno di legge, ma scaduto il termine fissato o prorogato l'autore ha senz'altro il diritto alla risoluzione del contratto, inoltre a ritenere il compenso, infine a richiedere un risarcimento di danni; e tocca all'editore di dimostrare, per evitare il pagamento dei danni, che la pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione è mancata malgrado la dovuta sua diligenza. Quindi, la situazione degli autori è stata chiarita e rafforzata da questo disegno di legge in confronto della legge del 1925. E questo disegno di legge mantiene anche due nuovi benefici che sono stati accordati agli autori dal decreto legge del 1927 e dalla legge del 1929, cioè l'applicazione di queste norme, retroattivamente, ai contratti precedenti e la continuazione dell'obbligo della

rappresentazione, anche dopo la prima rappresentazione, purchè si dimostri che le condizioni nelle quali la prima rappresentazione ha avuto luogo, cioè il suo successo artistico ed economico, giustificano la continuazione delle rappresentazioni.

Il sistema che è stato, come ripeto, ampiamente discusso dai rappresentanti delle Federazioni interessate, risponde, a mio modo di vedere, a tutti i bisogni della classe degli autori e nello stesso tempo a principî di opportunità e di equità.

Non mi rimane quindi che fare un voto, al quale credo che il Senato vorrà aderire, cioè che concordia e solidarietà, che dovrebbero regnare tra le classi degli autori e degli editori, dispensino dall'applicazione coatta di questa legge. Noi dobbiamo, onorevoli Colleghi, desiderare vivamente che tale spirito di solidarietà e di concordia si sviluppi e si rinforzi, perchè da esso dipende il buon funzionamento di quella industria editoriale che ha tanta parte nel contribuire al progresso della coltura della Nazione. (*Approvazioni*).

SANDRINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI, *relatore*. Il conflitto tra gli autori e gli editori è antico e ricco di episodi, quanto la questione interessantissima, sempre oggetto di studi e di pronunzie giudiziarie, della proprietà delle opere dell'ingegno; ed il conciliare i due opposti interessi è stato sempre studio non solo dei dotti, ma anche dei legislatori. La difficoltà in questo campo sorge dal fatto che, tra l'interesse dell'autore e quello dell'editore, c'è l'interesse pubblico di mezzo, ossia l'interesse della coltura. Le sorti di una opera dell'ingegno, affidata per la pubblicazione o per la rappresentazione al contratto, cioè all'interesse di un editore, non sono esclusivamente dipendenti dalla volontà, dal soggettivismo del cessionario, ma debbono fare i conti con una molteplicità di circostanze di tempo, di luogo e di gusti, soprattutto, del pubblico. Onde noi troviamo, nella storia delle produzioni del lavoro intellettuale, opere che, in un primo tempo fischiatissime, in un secondo tempo hanno percorso i teatri con successo entusiastico. Altrettanto dicasi in qualunque campo della produzione dell'ingegno umano.

L'oratore che ha, or ora, così eloquentemente prospettato le diverse fasi della questione, eminente magistrato che oggi abbiamo il piacere di annoverare nel Senato, ha dato particolare saggio della sua acutezza nel conciliare nello attuale progetto di legge, che in gran parte è elaborazione sua, le diverse opinioni contrastanti e gli interessi divergenti delle parti in causa.

Gli elementi essenziali dell'odierno progetto, che lo differenziano dalla precedente legislazione, sono due: uno di carattere sostanziale; l'altro di carattere formale.

Quello di carattere sostanziale consiste nell'affidare al magistrato la risoluzione del contratto nel caso di inadempienza degli editori. Nei precedenti sistemi, ricordati dall'onorevole Piola Caselli e mentovati sia nella relazione del Governo che in quella dell'Ufficio Centrale del Senato, era affermato il principio della risoluzione di diritto. Senonchè tale risoluzione non poteva verificarsi se non a seguito di una diffida del cedente, cioè dell'autore. Già i due termini, risoluzione di diritto e diffida, sono inconciliabili, perchè la risoluzione di diritto opera sull'annullamento del contratto automaticamente. Non solo, ma la diffida doveva essere intimata a seguito di una trascuranza da parte dell'editore cessionario dell'opera d'ingegno, trascuranza che presupponeva un criterio di diligenza; ma sindacabile, da chi? Evidentemente dal magistrato chiamato a dirimere la controversia. Ed allora la risoluzione di diritto veniva forzatamente ad essere travolta nel dedalo delle liti.

L'odierno disegno di legge sostituisce alla risoluzione di diritto la risoluzione *ope judicis*, cioè per opera del magistrato, al quale è data la facoltà (che poi è consona a una delle norme fondamentali del Codice civile, cioè quella dell'articolo 1165) di apprezzare l'adempimento o l'inadempimento del cessionario dell'opera d'ingegno, e sancire caso per caso o la risoluzione, se l'inadempimento è inescusabile, ovvero accordare una proroga. Non solo, ma il potere dato al magistrato giunge a un tal punto, che il magistrato medesimo può consentire l'adempimento parziale del contratto.

E questa è una novità giuridica, di carattere molto importante, perchè di un contratto, frazionare le parti singole, per alcune annul-

larlo, per altre mantenerlo in vigore, significa veramente aver trovato un geniale espediente per concordare gli opposti interessi delle parti, per portare le controversie ad una logica e utilitaria soluzione.

L'altro elemento, di carattere formale, è questo. Al magistrato ordinario dalla legislazione precedente era stata sostituita la Magistratura del lavoro e oggi si ritorna all'antico, cioè alla competenza dei magistrati ordinari per tutti i conflitti che possono sorgere tra cedenti e cessionari, tra autori ed editori.

La Magistratura del lavoro è un portato del nuovo sistema corporativo e come organo giurisdizionale ha dato molti ed utili risultati.

Si ricorre alla Magistratura del lavoro in tutti i casi, sia di conflitti individuali provenienti dai contratti di lavoro, sia nei conflitti collettivi, e l'utilità di essa ormai è stata constatata.

Ma nella materia della proprietà intellettuale, nei rapporti derivanti dalla cessione delle opere d'ingegno, la situazione dipende essenzialmente da un rapporto di compravendita, con riflessi così delicati, e talvolta così difficili, che più che richiedersi un giudizio di carattere quasi familiare, probivirale, sommario, si domanda un'ampiezza di istruttoria, una illimitatezza di mezzi di difesa, che solo la ordinaria giurisdizione, che è quella dell'autorità giudiziaria, può dare.

Una disposizione di carattere transitorio è quella dell'articolo 4, in virtù del quale tutte le cause, attualmente pendenti dinnanzi alla Magistratura del lavoro, dovranno essere giudicate dalla autorità giudiziaria ordinaria. Ciò è consono al principio generale, per cui le leggi di procedura sono immediatamente applicabili ed attraggono ai nuovi organi o alle nuove norme tutti gli affari non ancora decisi.

Ma cosa significa « cause attualmente pendenti » ?

Sembrerebbe tale definizione abbastanza chiara, sì da non offrire materia a dubbi; ma purtroppo, nel campo giudiziario, in linea di sottigliezza, si va molto a fondo, ed è possibile che le parole « cause pendenti » diano luogo a qualche dubbio interpretativo.

Non sarà quindi inopportuno chiarire che « cause pendenti » sono le cause o appena

proposte o in corso d'istruzione. Poi vi sono le cause che si chiamano « in relazione ».

Che cosa significa questa locuzione? Credo non sia inopportuno rilevare, per evitare interpretazioni sofistiche o inesatte in seguito, che la messa in relazione di una causa significa, generalmente parlando, averla approssimata alla decisione del giudice, dopo chiuso il procedimento, cioè terminata l'istruttoria, sì che le parti non abbiano più alcun'altra cosa da fare.

In altri termini, l'assegnazione della causa alla discussione per un'udienza successiva, con la nomina, talvolta, del consigliere relatore. Si comprendono queste cause nella locuzione « cause pendenti »? Certamente sì, giacchè le cause stesse non sono ancora decise o passate al giudice per la decisione.

Un precedente, ma con frase diversa, si ha nel Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471 portante norma per la risoluzione dei conflitti individuali sul lavoro; ivi, all'articolo 25, 2° capoverso, si adopera un'espressione in senso negativo: « controversie non definite ».

Questo conferma che con la locuzione dell'esaminato articolo 4 si ha riferimento alle cause ancora *sub iudice*, che cioè in qualsiasi stadio di giurisdizione non sono entrate ancora nella funzione decisiva del magistrato.

Con queste osservazioni l'Ufficio Centrale del Senato è stato unanime nel proporre la approvazione della legge, che confido raccoglierà i vostri suffragi. (*Applausi*).

ASQUINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Il Senato ha udito la eloquente illustrazione di questo disegno di legge fatta dal senatore Piola Caselli e dal relatore senatore Sandrini.

Io non intendo, in questo momento, farne una nuova illustrazione, per cui mi limito a ringraziare i senatori Piola Caselli e Sandrini dell'efficace contributo portato all'approvazione di questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 39 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, si aggiunge la disposizione seguente:

« La pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera, deve aver luogo entro il termine od i termini fissati dal contratto o, in difetto di determinazione contrattuale, entro quelli che saranno fissati dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo al genere ed all'importanza dell'opera, alla natura o portata delle facoltà cedute e ad ogni altra circostanza del caso.

« I suddetti termini non possono essere superiori a due anni per la cessione del diritto di pubblicazione o di riproduzione, e a cinque anni per la cessione del diritto di rappresentazione o di esecuzione, decorrenti, se si tratta di termini contrattuali, dal giorno dell'effettiva consegna al cessionario dell'esemplare completo e definitivo dell'opera, e, se si tratta di termini giudiziari, dal giorno della notificazione della domanda in giudizio.

« È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine superiore al termine massimo come sopra stabilito dalla legge.

« Le disposizioni contenute nei tre precedenti capoversi non si applicano quando apparisca dalla natura della cessione che essa non ha per scopo ed oggetto la pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera ».

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 44 del medesimo Regio decreto-legge, nel testo modificato secondo la legge 17 gennaio 1929, n. 20, viene sostituito il seguente:

« Se il cessionario del diritto di pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione, ai sensi dell'articolo 39, non fa pubblicare, riprodurre, eseguire o rappresentare l'opera nel termine stabilito dal contratto o dal giudice, l'autore o i suoi eredi o aventi causa hanno diritto di domandare la risoluzione del rapporto contrattuale.

« L'Autorità giudiziaria può accordare al cessionario una dilazione, uniformandosi ai criterî indicati nell'articolo 39, ma in ogni modo la dilazione non deve essere superiore alla metà dei termini nello stesso articolo stabiliti, e subordinata, occorrendo, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

« In ogni caso di risoluzione, il cessionario perde i diritti nascenti a suo favore dal contratto, deve restituire l'originale dell'opera e non può ripetere il compenso eventualmente già versato in base al contratto. Ha però diritto di ripetere, nei limiti dell'effettivo arricchimento, le spese utilmente fatte per la parziale esecuzione del contratto.

« Il cessionario è obbligato al risarcimento dei danni, a meno che provi che la pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione è mancata malgrado la dovuta diligenza. Nella liquidazione dei danni sarà tenuto conto del compenso pattuito.

« Se il cessionario del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un'opera drammatica o musicale trascura, non ostante richiesta dell'autore, del suo erede o avente causa, di ulteriormente rappresentare o eseguire l'opera dopo una prima rappresentazione od esecuzione od un primo ciclo di rappresentazioni od esecuzioni, l'autore, i suoi eredi o aventi causa, che dimostrino la colpa del cessionario, hanno diritto di chiedere la risoluzione del contratto colle conseguenze di cui al terzo comma di questo articolo ».

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge, salvo quella relativa ai termini massimi legali di cui all'articolo 39, si applicano anche alle opere che hanno formato oggetto di contratto di cessione anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.

L'Autorità giudiziaria potrà però sempre

accordare la dilazione prevista dall'articolo 44, se richiesta dal convenuto.

(Approvato).

Art. 4.

Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge davanti alla Magistratura del Lavoro, a norma dell'articolo 44, ultimo capoverso, del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo modificato dalla legge 17 gennaio 1929, n. 20, sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria secondo le norme ordinarie di procedura.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione » (N. 1904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1904.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di massima per la città di Milano, secondo il progetto a firma dell'ingegnere Cesare Albertini, in data 4 febbraio 1933, a. XI, da ritenersi per ogni conseguente effetto piano di massima.

Un esemplare del piano costituito da n. 48 tavole in iscala 1:1000 nonchè da una planimetria in iscala 1:2000 per la zona interna, da

n. 57 tavole in iscala 1:5000 per la zona esterna vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il regolamento annesso alla presente legge (allegato A) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'esecuzione del piano anzidetto, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Coll'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il Comune di Milano provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole zone a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione. Tali piani comprenderanno la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo. La imposizione del vincolo e i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla pubblicazione, da parte del Comune, di ogni singolo piano particolareggiato.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali e i servizi ferroviari saranno presi, dal Comune di Milano, preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

(Approvato).

Art. 5.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata nei riguardi urbanistici ed edilizi.

Dal giorno della sua pubblicazione, ed anche prima dell'approvazione dei rispettivi piani particolareggiati, entro i limiti del piano:

a) le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici dovranno rispettare le linee previste dal piano indicanti la rete delle essenziali vie di comunicazione stradale e ferroviaria;

b) le nuove costruzioni e le ricostruzioni dovranno osservare le norme e le prescrizioni edilizie previste dal piano per determinate zone;

c) è vietato procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio senza il permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo quando il piano non sia in contrasto coi criteri adottati dal piano di massima.

I proprietari potranno apportare qualsiasi modificazione agli edifici che sono colpiti dal piano di massima approvato con la presente legge, purchè ottengano la necessaria autorizzazione a norma dei regolamenti comunali. Il comune potrà però negare la suddetta autorizzazione ove, entro due mesi dalla data di presentazione del relativo progetto di dette modificazioni, il comune stesso dichiari di adottare il piano particolareggiato corrispondente ed il piano stesso venga deliberato dal Podestà entro sei mesi dalla data medesima.

(Approvato).

Art. 6.

Per la esecuzione degli espropri necessari all'attuazione dei piani particolareggiati, il comune di Milano potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme.

Su richiesta del comune, il Prefetto dispone che, in contraddittorio del comune stesso e dei singoli espropriandi, sia formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare e, sulle risultanze di tale stato e in base ai criteri di

valutazione di cui all'articolo 7 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico scelto nell'albo degli ingegneri della provincia, determina la somma da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa, e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

Il decreto del Prefetto sarà notificato ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito della somma delle indennità come sopra determinata, il Prefetto, a richiesta del comune, emette il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni, come sopra formato.

A cura del comune il decreto sarà trascritto all'Ufficio delle ipoteche e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti all'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate.

Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva.

Per le opposizioni si seguirà la procedura stabilita dall'articolo 52 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovrà essere escluso qualsiasi coeffi-

ciente di valore, in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente od immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

(Approvato).

Art. 8.

Per la formazione delle strade o piazze in aree non occupate da fabbricati, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette strade o piazze dovrà cedere gratuitamente al Comune il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino al massimo di un quint dell'area totale di sua proprietà e per una profondità non superiore a metri 10.

L'obbligo della cessione gratuita a termini della precedente disposizione viene meno, quando, nella restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.

Il valore delle aree cedute a norma del presente articolo deve essere detratto nello stabilire sulla residuale proprietà il contributo di migl'oria di cui all'articolo 10.

(Approvato).

Art. 9.

Ai beni di qualsiasi natura di proprietà dello Stato non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8.

(Approvato).

Art. 10.

Il Comune di Milano è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni confinanti e contigui, che siano avvantaggiati dalla attuazione del piano regolatore approvato con la presente legge, i contributi stabiliti dall'articolo 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e con le modalità di applicazione e di esazione stabilite dalla legge stessa, ed agli altri beni comunque avvantaggiati i contributi di migl'oria, di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico della legge sulla finanza locale appro-

vato con Regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175.

(Approvato).

Art. 11.

Il Comune di Milano è autorizzato a comprendere nei piani particolareggiati anche la espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalità ed i termini che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

(Approvato).

Art. 12.

Colla stessa procedura di cui all'articolo 3 e con le stesse modalità e gli effetti dell'articolo 11, il comune è autorizzato ad imporre in qualsiasi momento che la costruzione o modificazione di edifici prospettanti su determinate strade o piazze, segua in conformità di un progetto generale di sistemazione architettonica comprendente tutte le aree e gli edifici della zona.

(Approvato).

Art. 13.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata

dalla esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori dei limiti del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto coi criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge alle opere iniziate e compiute prima del permesso della lottizzazione si applica il disposto dell'articolo 90 della legge 25 giugno 1866, n. 2359. Ai contravventori è comminata l'amenda fino a lire 10,000.

(Approvato).

Art. 15.

Nella attuazione del presente piano regolatore si dovranno rispettare le cose immobili la cui conservazione presenti un interesse pubblico, per la loro bellezza e per la loro particolare relazione colla storia della città. Fermi pertanto il rispetto dei monumenti più notevoli quale risulta dal presente piano di massima, nell'attuazione del piano, si dovrà curare che i cimeli interessanti la storia della città, e che abbiano particolare importanza nei riguardi estetici, quando non sia possibile conservarli in luogo incorporandoli degnamente nelle nuove costruzioni vengano trasportati nei civici musei, e ciò secondo accordo da prendersi di volta in volta colle autorità preposte alla tutela delle antichità e monumenti.

(Approvato).

Art. 16.

La sistemazione archeologica della zona circostante alla basilica di San Lorenzo e deli-

mitata dal Corso di Porta Ticinese, dalla Via Pio IV, dalla Piazza Vetra e dalla Via Pioppette fino all'incontro della nuova via di piano regolatore che dalla Piazza Vetra si dirige a mezzogiorno, viene segnata nel presente piano a scopo esclusivamente indicativo. Essa potrà essere oggetto di sistemazione anche diversa a seconda del risultato delle indagini archeologiche che verranno all'uopo istituite.

Pertanto il piano relativo potrà essere approvato separatamente nei modi stabiliti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

I portici delle nuove costruzioni, previsti dal piano regolatore di cui alla presente legge, sono sottoposti senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche strade e ciò senza pregiudizio del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

I piani regolatori previsti dal Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1296, dal Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1069, dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95 e dal Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, convertiti rispettivamente nelle leggi 20 dicembre 1928, n. 3178, 17 dicembre 1931, n. 1728, 30 maggio 1932, n. 754, 15 dicembre 1932, n. 1752, rimangono integralmente disciplinati dalle norme dei decreti stessi.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, convertito nella legge 29 febbraio 1932, n. 149, rimangono in vigore soltanto per la esecuzione delle singole parti del piano per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta apposita deliberazione podestarile. Le altre parti del piano per le quali tale deliberazione non sia intervenuta, saranno considerate come facenti parte del piano di massima di cui alla presente legge e per l'esecuzione di esse saranno osservate le norme della legge stessa.

Rimane ferma la disposizione del capoverso

dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1932, n. 149.

(Approvato).

Art. 19.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al Comune di Milano per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato con la presente legge, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute nel termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

La predetta esenzione è estesa alle costruzioni e ricostruzioni effettuate e da effettuarsi in esecuzione del piano particolareggiato di cui al Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1296. È altresì estesa alle costruzioni e ricostruzioni effettuate in esecuzione di apposite convenzioni stipulate col Comune di Milano per raggiungere anticipatamente le sistemazioni lasciate invariate dal piano approvato con Regio decreto-legge 7 maggio 1931, numero 590 e dal presente, purchè la dichiarazione di abitabilità sia intervenuta posteriormente al 1° gennaio 1930.

(Approvato).

Art. 21.

Il termine per l'esecuzione dei piani particolareggiati non potrà superare dieci anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, l'esecuzione delle opere di manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tale caso, delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio, deducendone la quota di deprezzamento.

(Approvato).

Art. 22.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, le modificazioni al piano regolatore edilizio e di ampliamento ed alle norme generali e prescrizioni tecniche che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

(Approvato).

Art. 23.

In quanto non disposto o modificato colla presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore » (N. 1917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'esercito e per il loro trasferimento nel Corpo di stato maggiore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1917.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, una recente attestazione di benevolenza del nostro Presidente e di voi tutti m'incoraggia a parlare, malgrado la difficoltà dell'ora tarda. Di quella attestazione io serberò perenne riconoscente ricordo.

Dirò solo brevissime parole per felicitarmi con l'onorevole sottosegretario di Stato per aver presentato questo disegno di legge, il quale è un felicissimo ritorno all'antico.

Preparare armi, munizioni e strumenti di guerra è certamente cosa necessaria; ma preparare gli spiriti è cosa ancora molto più necessaria.

Noi abbiamo avuto purtroppo a deplorare più volte la mancanza di conoscenza degli uomini durante la guerra. Questa conoscenza non si acquisisce che col contatto continuato, abbastanza prolungato presso le truppe, e col comando effettivo di truppe. A questo mira il disegno di legge che abbiamo davanti a noi e io credo che si debba approvarlo *toto corde*. Soltanto una cosa mi preoccupa, ed è la possibilità di attuarlo integralmente.

Noi nel 1915 avevamo in totale 15 colonnelli di stato maggiore, oggi ne abbiamo 155. Collocarli tutti a posto nei reggimenti e dar loro un periodo sufficiente di esercizio del comando, mi sembra cosa difficile. Io faccio conto sulle attitudini specialissime e sul lunghissimo servizio nelle truppe dell'attuale sottosegretario, e penso che egli possa trovare tutti i mezzi per attuare questo disegno di legge e per attuarlo integralmente per tutti i gradi, ma specialmente per quello di colonnello perchè il comando di reggimento è il vero collaudo pel governo degli uomini e il comando di battaglione è quello che insegna ad ufficiali di stato maggiore ad adoprare armi alle quali non appartenevano.

Per questo complesso di ragioni io chiudo le mie brevissime parole plaudendo al disegno di legge presentato. (*Vivi applausi*).

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli senatori, io ringrazio il senatore Zupelli per gli apprezzamenti così lusinghieri rivolti all'Amministrazione della guerra.

Il disegno di legge, come ha detto l'onorevole Zupelli, risponde appunto al criterio di dare agli ufficiali di stato maggiore quella che deve essere la principale caratteristica di chi aspira ad ascendere ai gradi elevati della gerarchia, ossia la capacità al comando.

La grande guerra ci ha insegnato che soltanto i capi pratici dell'esercizio del comando, che significa conoscenza, contatto con gli uomini — e su questo richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori — seppero affrontare le responsabilità nelle più difficili situazioni; un ottimo capo di stato maggiore può essere il collaboratore efficacissimo del suo comandante, ma non affronta nessuna responsabilità. La responsabilità l'affronta solo chi esercita il comando. Ecco perchè, come vi dissi l'altro giorno, la nuova legge afferma: «nessuno più ascenderà agli alti posti della gerarchia, se, grado per grado, non ha esercitato il comando». Questa, onorevoli senatori, è l'esperienza della guerra.

Dice il senatore Zupelli: siamo ritornati all'antico; sì, è vero, ciò prova che i nostri antichi capi erano bravi soldati e che noi fascisti non esitiamo a ritornare all'antico, quando l'antico risponde alle necessità presenti. (*Approvazioni*).

La giusta preoccupazione del senatore Zupelli merita un piccolo chiarimento: e nel redigere la legge si è tenuto conto delle difficoltà che si potevano presentare; assicuro il senatore Zupelli che le leggi sull'avanzamento, sull'ordinamento dell'esercito e le altre providenze che saranno emanate consentono di potere applicare quello che è sancito nella legge ch'Egli ha elogiato.

Signori senatori, il nostro stato maggiore è ottimo. Noi desideriamo di renderlo ancora migliore, perchè un esercito per vincere ha bisogno di un bravo stato maggiore. Vi ripeto quello che vi dissi, quando si discusse il bilancio della guerra: abbiate fede nel nostro stato maggiore, esso merita la vostra fiducia incondizionata. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo *M*, del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico automobilistico, degli specialisti del genio, dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi) non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano:

a) i tenenti: tre anni di effettivo comando di plotone (o di reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente;

b) i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia (o di reparto corrispondente), col grado di capitano;

c) i tenenti colonnelli:

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria o cavalleria o artiglieria;

due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno di arma diversa dalla propria, se di stato maggiore;

d) i colonnelli: un periodo continuativo di due anni di effettivo comando di reggimento (diciotto mesi per i colonnelli del genio), ivi comprese due esercitazioni estive (almeno una per i colonnelli del genio);

e) i generali di brigata: un anno di effettivo comando di brigata (o di artiglieria o del genio di corpo d'armata) ivi comprese una esercitazione estiva e una manovra coi quadri di grandi unità;

f) i generali di divisione: un periodo con-

tinuativo di comando di divisione che comprenda due esercitazioni estive e perciò ne consenta i giudizi delle superiori autorità.

(Approvato).

Art. 2.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per ottenere il trasferimento nel corpo di stato maggiore debbono:

a) i capitani: aver compiuto il periodo di comando del rispettivo reparto, prescritto dal precedente articolo 1;

b) i maggiori: aver compiuto almeno due anni al comando di battaglione o di gruppo. Coloro che non avranno compiuto gli altri due anni di servizio alle truppe prescritti dal precedente articolo 1, lettera c) dovranno ultimarli prima della promozione a colonnello;

c) i colonnelli: aver compiuto un periodo continuativo di comando di un reggimento della propria arma che consenta il giudizio nelle note caratteristiche su tre esercitazioni estive.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno in relazione alla disponibilità di ufficiali, secondo norme che verranno stabilite per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, saranno determinati i comandi di truppa sia dell'esercito metropolitano che coloniale validi agli effetti di quanto è stabilito dai precedenti articoli e di ogni altra disposizione, oggi in vigore, riguardante il servizio alle truppe.

(Approvato).

Art. 4.

Tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge sono abrogate, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 2, e nel seguente articolo 5.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1934

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge non saranno applicate agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento degli anni 1934 e 1935 ad anzianità, ad avanzamento anticipato ed a scelta.

Le disposizioni stesse non si applicheranno inoltre:

a) agli ufficiali che abbiano già compiuto integralmente i servizi previsti dalle vigenti disposizioni e perciò siano già stati destinati ad altri servizi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in parte detti servizi e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nella legge stessa potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

Per tutti gli ufficiali contemplati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni attualmente in vigore.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo » (N. 1940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario legge lo Stampato N. 1940.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli 15 e seguenti della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania » (N. 1943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1943.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1

Le frazioni Giardinelli, Giumarra e Carrubo sono staccate dal comune di Ramacca e costituite in comune autonomo, denominato Castel di Iudica, con sede municipale a Giardinelli.

(Approvato)

Art. 2.

È delegata al Governo del Re la facoltà di determinare la circoscrizione del nuovo comune.

(Approvato).

Art. 3.

Il prefetto della provincia di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra i due comuni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona » (N. 1944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco, in provincia di Cremona ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1944.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio decreto 2 maggio 1869, n. 5068, è revocato.

(Approvato).

Art. 2.

I comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco sono riuniti in unico comune, con denominazione Casale Cremasco-Vidolasco e sede municipale in Casale Cremasco.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti che ritenga necessari per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) » (N. 1945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1945.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione Telese del comune di Solopaca è costituita in comune autonomo, con capoluogo e denominazione Telese.

(Approvato).

Art. 2.

È delegata al Governo del Re la facoltà di determinare la circoscrizione del nuovo comune, comprendendovi anche la zona di territorio del comune di Castelvenere, in cui è situato il « Grande Albergo Telese ».

(Approvato).

Art. 3.

Il prefetto della provincia di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al

reparto delle attività e delle passività fra i comuni interessati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza » (N. 1946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese in provincia di Cosenza ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1946.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono ricostituiti in provincia di Cosenza, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti comuni:

Mangone e Parenti, aggregati con Regio decreto 15 gennaio 1928, n. 87, al Comune di Rogliano;

Lattarico, aggregato con Regio decreto 22 marzo 1928, n. 814, al comune di Montalto Uffugo;

Caloveto e Paludi, aggregati con Regio decreto 9 aprile 1928, n. 869, al Comune di CROPALATI;

Pietrapaola, aggregato, con Regio decreto 9 aprile 1928, n. 871, al comune di Mandatoriccio;

Cleto, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928, n. 873, al comune di Aiello Calabro; Malvito e S. Caterina Albanese aggregati

con Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1357, al comune di Fagnano Castello.

(Approvato).

Art. 2.

Il Prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati. (Approvato).

Art. 3.

Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal Prefetto.

A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio, presso i comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti. In caso di contestazioni, deciderà il Prefetto e contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni » (N. 1948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito quale è stato successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

Art. 13. — *Scuole militari.*

« Le scuole militari sono le seguenti:

- a) collegi militari;
- b) Regia accademia di fanteria e cavalleria;
- c) Regia accademia di artiglieria e genio;
- d) scuola di applicazione di fanteria;
- e) scuola di applicazione di cavalleria;
- f) scuola di applicazione di artiglieria e genio;
- g) scuola di applicazione di sanità militare;
- h) scuole centrali;
- i) scuola di tiro di artiglieria;
- l) scuola di guerra;
- m) scuole allievi ufficiali di complemento;
- n) scuole allievi sottufficiali.

« Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle scuole centrali nonchè l'ordinamento di ciascuna scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministro della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova » (N. 1955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il Comando della Legione portuaria di Genova avrà alle sue dipendenze una banda musicale al cui funzionamento sarà provveduto col personale degli organici della Milizia por-

tuaria e secondo le norme che saranno fissate nel Regolamento della Milizia stessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore » (N. 1869).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, concernente l'attribuzione, al Commissario speciale per l'Agro Pontino, dei poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e, al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria, dei poteri spettanti al questore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di

accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio » (N. 1895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, concernente l'abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barcellona, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocchini, Bongiovanni, Broglia.

Caccianiga, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Terranova, Ducci, Durini di Monza, Etna.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Galimberti, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Martin Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Mesedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Morasco, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nuvoloni.

Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Vaccari, Versari, Vicini Marco Arturo.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1881):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1959):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione (1904):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore (1917):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo (1940):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi,

Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del

pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1895):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini » (N. 1896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 26 ottobre 1933, n. 1443, che stabilisce l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini, con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Contro le deliberazioni della Commissione l'interessato ed il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione possono presentare ricorso ad un Comitato presieduto dal direttore generale del Commercio, presidente del Comitato tecnico dell'Istituto predetto e composto del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane e di un rappresentante effettivo o supplente di ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dell'industria e del commercio ».

Il terzo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, della Confederazione generale fascista dell'industria e della Confederazione nazionale fascista del commercio in seno alla Commissione e al Comitato dei ricorsi, di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono nominati, su designazione delle Confederazioni stesse, dal Ministero delle corporazioni, fra persone appartenenti rispettivamente al ceti nei produttori, industriali e commercianti di vini, che praticano l'esportazione ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione » (N. 1897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, contenente disposizioni sulla disciplina delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione e sulle società fiduciarie, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del presente Regio decreto-legge non si applicano alle Amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge dalla Cassa depositi e prestiti, agli enti di cui ai commi a), b), g) dell'articolo 2 del citato decreto-legge ed

all'articolo 5 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nonché agli enti e società di mutuo soccorso che provvedano al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 2000 o di rendite non maggiori di lire 400 annue. Restano abrogate le altre disposizioni derogative contenute nel predetto articolo 2 del Regio decreto-legge 29 aprile 1933, n. 966 ».

In fine dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

« Resta pure inalterata la disciplina delle Casse di soccorso dei ferro-tramvieri istituite per effetto della legge 14 luglio 1912, n. 835, e disciplinate dal Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, sostituito dal Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare » (N. 1898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica » (N. 1899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (N. 1901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera » (N. 1907).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote » (N. 1908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso » (N. 1909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo » (N. 1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica » (N. 1911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicem-

bre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del testo unico della legge elettorale politica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 » (N. 1913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione nel Regno all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane » (N. 1919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all' "Avenant" al "Modus vivendi" italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche » (N. 1920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all' "Avenant" al *modus vivendi* italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma)

stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcooliche ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, XII, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al *modus vivendi* italo-francese del 4 marzo 1932 (con protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due paesi dei vini e delle bevande alcooliche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 » (N. 1921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del

modus vivendi di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano » (N. 1922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barcellona, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Broglia.

Caccianiga, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Anora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Terranova, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Fara, Ferrari, Francica Nava.

Galimberti, Gherzi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Martin Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petrone, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spirito, Suardo.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo mili-

tare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901):

Senatori votanti	142
Favorevoli	139
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907):

Senatori votanti	142
Favorevoli	139
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente

disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da appli-

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1934

care nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (1919):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 3 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche (1920):

Senatori votanti	142
Favorevoli	141
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 (1921):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura di un secondo elenco di disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MARCELLO, segretario:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale (1975).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima Tripcovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a fa-

vore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 » (N. 1923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti della Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Domando alla benevolenza dei colleghi un solo minuto di sopportazione; poichè penso che non possa non essere posto in rilievo l'alto significato politico ed umano di questo provvedimento legislativo.

Quale uno dei due soli senatori fascisti mutilati per la Causa Nazionale (l'altro è l'illustre collega De Vecchi), sento il dovere di esprimere i sensi della riconoscenza di tutte le famiglie dei caduti, di tutti i mutilati fascisti, di tutti i feriti per la Causa Nazionale, di tutte le Camicie nere d'Italia, al Governo Nazionale per avere presentato questo disegno di legge, ed a voi che state per consacrarlo col vostro voto.

Atto di riconoscenza e di giustizia è veramente questo disegno di legge il quale equipara definitivamente i caduti, i mutilati ed i feriti

fascisti a quelli della Grande Guerra. È una equiparazione doverosa e giusta, onorevoli colleghi, — e questo è il significato profondo di questa legge — poichè noi che fummo volta a volta definiti le guardie bianche del capitalismo od i sovvertitori di ogni ordine sociale, noi non siamo mai stati e non siamo che i combattenti, al pari dei gloriosi fratelli che hanno salvato la Patria sulle trincee del confine, i combattenti e i soldati, disinteressati e volontari della nuova Italia di Vittorio Veneto e di Benito Mussolini. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia » (N. 1925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni cau-

sati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 » (N. 1926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1923, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture » (N. 1927).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante pro-

roga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali » (N. 1928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del testo unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del testo unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali con la seguente modificazione:

All'articolo 1 del decreto è aggiunto il seguente comma:

« Al sopracitato articolo 254 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« La quota di sovrimposta spettante ai predetti Consigli dell'Economia Corporativa non potrà eccedere la misura di centesimi 1 per ogni lira di imposta erariale sui terreni e di centesimi 0,75 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ROTA FRANCESCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA FRANCESCO. Mi permetto di richiamare brevemente l'attenzione degli onorevoli senatori sopra l'importantissimo decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, che sopprime lo stanziamento di 300 milioni che servivano di fondo di integrazione per i bilanci provinciali, 300 milioni che dovrebbero venire per la massima parte sostituiti da altrettanti milioni da ricavarsi da aumenti di sovraimposte sui terreni e sui fabbricati.

È chiaro che questo fondo integrativo, con cui si completava il fabbisogno delle provincie, era grave peso per il bilancio dello Stato. Io avrei preferito una riduzione graduale, ma il Governo è certamente in possesso di elementi tali che gli hanno consigliato una eliminazione completa.

Io penso però che un fondo integrativo a favore delle provincie, amministrato con criterio, così come la Commissione centrale della finanza locale ne ha acquistato pratica e competenza, avrebbe adempiuto ad una importantissima funzione che è quella di controllare in certo modo la finanza provinciale, assegnando le integrazioni con quella discriminazione che soltanto un organo centrale può fare, attenuando così pure la disparità di carichi fra i contribuenti delle varie provincie. Bastava vedere se non avesse ugualmente potuto sussistere questo fondo, alimentato da fonti diverse che non fossero stati il bilancio dello Stato e, mi permetto di aggiungere, la sofferente economia agricola.

Mi riferisco con questo ultimo cenno a quel punto del decreto che contempla il rimaneggiamento delle sovraimposte.

Penso che il Senato debba vedere con piacere ogni atto di politica tributaria che conferisca al prestigio dello Stato, come avviene nel mantenere una linea che si sia prescelta a ragion

veduta. E fu bene a ragion veduta che con alta parola si annunciò, or son due anni, l'attenuazione di quelle soffocanti strutture di sovraimposte che gravano sull'economia agricola.

Quando si concretò il Testo Unico sulla finanza locale si affermò che ai maggiori pesi sul vino e sulle carni, ed all'allargamento del limite della facoltà di sovraimporre ai comuni, corrispondeva un alleggerimento della sovraimposta provinciale, il che avrebbe compensato largamente il produttore agricolo dei maggiori pesi negli altri settori.

Penso inoltre che nell'interesse della finanza non sarebbe stato prudente richiedere sempre alle stesse fonti gran parte dei mezzi per fronteggiare le necessità dei pubblici bilanci; ciò è particolarmente grave quando queste fonti sono in progressivo stato di esaurimento.

L'economia agricola, che faticosamente si è retta nel 1932 in grazia all'abbondanza dei raccolti, nonostante la discesa dei prezzi, è stata colpita, nell'anno passato 1933, per buona parte delle voci nella quantità dei prodotti, ed aggravata, nel complesso, dalla ulteriore discesa dei prezzi di questi stessi prodotti.

Il prodotto dei bozzoli fu minore del 10,6 % a quello del 1932; per l'olio si prevede un raccolto minore del 7,1 % e di qualità inferiore; per il vino il prodotto fu minore del 26,4 %; per il risone del 7,5 %; per il granoturco del 15,2 %. Abbiamo aumenti solamente nella canapa del 4,7 % e nel grano del 7,5 %.

Le statistiche dei prezzi ci danno pure poco conforto.

Per il grano, fino ad ora sono inferiori a quelle del 1932 di circa il 20,2 per cento; per il granoturco, ottobre-novembre-dicembre, del 19 per cento; per il risone, ottobre-novembre, del 29 per cento, prezzo oggi migliorato mercè le provvidenze governative; per la canapa del 4,2 per cento; per l'olio del 4,5 per cento; per i buoi del 10 per cento; per il latte industriale del 14 per cento. Abbiamo un aumento nel vino del 7-8 per cento, e nei bozzoli al momento del raccolto del 15,4 per cento a cui fanno riscontro i prezzi disastrosi odierni che segnano una diminuzione del 20,5 per cento.

Secondo i dati del Consiglio dell'Economia Corporativa di Milano, la media generale delle merci in Italia, che era di 654,41 nel 1926, è

discesa con moto quasi costante a 276,61 nel novembre 1933.

Dall'esame di queste poche cifre purtroppo risulta come nella massima parte delle voci si abbiano contemporaneamente diminuzioni di quantitativi e di prezzi nella nostra economia agricola, che è pure gravata da circa otto miliardi di debiti.

Ne consegue che, se noi vogliamo esaminare come si siano comportati i prezzi dei prodotti negli ultimi mesi del 1933, rispetto ai prezzi dell'anteguerra degli stessi prodotti, dobbiamo pure constatare che il peggioramento è notevole e precisamente possiamo segnare questi dati: per il grano da 1 a 2,7; per il granoturco da 1 a 2,6; per il risone da 1 a 1,8; per la canapa da 1 a 2,6; per l'olio da 1 a 2,8; per i buoi da 1 a 2,7; per il latte da 1 a 2,4; per i bozzoli ora da 1 a 1, mentre il costo della mano d'opera è salito da 1 a 5,3 ed il peso dei contributi da 1 a 5,8, senza calcolare la tassa sul patrimonio, che grava ancora per alcuni anni e che, per i patrimoni un poco elevati, arriva, sommata agli ordinari tributi, in confronto dell'anteguerra dall'1 all'8, al 9 ed al 10, e senza calcolare il complessivo gravame dei canoni sindacali ed assistenziali che appesantiscono il carico fiscale, perchè il contribuente è pur sempre lo stesso.

Come si vede si sono accentuate quelle condizioni e circostanze che ispirarono una parte del mio discorso del marzo del 1933, a proposito della imposta complementare, che cioè la moltiplica per tre del reddito catastale non dà più oggi una cifra che si avvicini alla realtà, la quale non si raggiungerebbe ora nemmeno moltiplicando per due; a tale proposito, come se non fosse sufficiente per gli agricoltori a gravare oltre il giusto la moltiplica per tre, devo qui dire quello che avviene nella provincia di Udine, e credo anche altrove, ove il fisco terrorizza i contribuenti con asserzioni di redditi fantastici, perchè gli agenti delle imposte si servono della facoltà dell'accertamento deduttivo non soltanto nei casi eccezionali di sospettata evasione, ma comunemente a danno dei contribuenti già in ruolo per redditi cospicui superiori ai redditi reali, trascurando i dati positivi fondamentali fissati dalla legge.

Ritornando al fondo integrativo, da quanto ho detto mi pare che una conseguenza sorga spontanea.

Si mantenga o no il fondo di integrazione come massa di manovra equilibratrice a disposizione degli organi centrali, a me pare che i mezzi necessari per fronteggiare i bisogni dei bilanci delle Provincie dovrebbero ritrarsi in gran parte da altre fonti che non siano soltanto quelle della proprietà fondiaria ed in particolare modo dell'agricoltura in progressiva sofferenza.

Ciò anche per una ragione di equità, come appare evidente sol che si guardi alla natura dei servizi disimpegnati dalle Provincie: strade, brefotrofi, manicomi che riguardano tutte le categorie di cittadini.

Fino ad ora, nelle entrate dei bilanci delle Provincie, le sovraimposte fondiarie hanno figurato per un ammontare di 385 milioni circa di fronte a 163 milioni della addizionale alla imposta sulle industrie, mentre le altre numerose fonti di contributi danno un gettito complessivo di circa 278 milioni.

Far pesare sulla proprietà fondiaria, che già concorre in misura preminente, l'intero carico dell'abolito fondo integrativo statale rappresenta un evidente ulteriore squilibrio di carichi a danno di quella zona economica che più oggi soffre, arrivando così ad un carico di circa 700 milioni, cifra che veramente impressiona.

Il contrasto fra le cifre testè lette certamente suggerisce la necessità di attingere ad altre fonti. Il ricorso del decreto fatto ad un aumento della addizionale alle imposte sulle industrie muove appunto dal giusto concetto di far concorrere altre fonti al servizio del nuovo fabbisogno. Ma la tenuità del concorso, 25 centesimi per ogni 100 lire, palesa chiaramente quanto lieve sarà la attenuazione delle nuove addizionali (circa 20 milioni nel complesso), senza dire che, abolito il fondo statale di integrazione, cadremo inoltre nuovamente nel grande inconveniente di far pagare di più ai contribuenti delle Provincie più povere. Credo che i contribuenti dei Comuni dissestati nelle Provincie più povere raggiungeranno così pesi tali da far temere che così venga soppresso il reddito.

Io ho quindi la convinzione che il nuovo comma inserito fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 256 del Testo Unico con cui si consente un così largo aumento alle sovraimposte provinciali (da 100 centesimi a 450), cioè

fino al 3° limite, porterà per necessaria conseguenza a nuovi gravami assai pesanti: per ora circa 300 milioni e nel futuro assai di più.

Per ciò confido che altre fonti si possano e si debbano trovare, ed i valorosi tecnici che assistono la Amministrazione finanziaria dello Stato possono, senza soverchia difficoltà, trovarne altre, come, ad esempio, un maggiore concorso dei Comuni nella assunzione, salvo rivalsa, come dirò, di oneri oggi facenti carico alle Provincie. Mi affretto a dichiarare che non parlo di innovazioni all'attuale sistema di servizio, ma solo di attribuzione di oneri a carico dei Comuni, i quali dovrebbero rivalersi, là dove fosse necessario (ed anche questo mi sembra giusto ed opportuno) attraverso un sufficiente ampliamento della base dell'imposta di consumo e cioè attraverso voci oggi non colpite.

Ripeto, sarebbe preferibile che le entrate così ottenute andassero a ricostituire il fondo integrativo per la sua funzione eminentemente equilibratrice ma, se non si crederà di farlo, spero che si rifletta almeno su quella parte delle mie osservazioni che riguarda la necessità di non aggravare ulteriormente e pesantemente l'agricoltura, la quale sta veramente a cuore al Governo fascista e deve essere difesa da pericoli gravi, perchè, se si caricano questi 300 milioni in massima parte sulle sovraimposte fondiari, bisogna pure che noi ricordiamo che senza la promulgazione nè di leggi nuove nè di nuovi decreti la proprietà fondiaria è minacciata da circa altri 300 milioni di carichi attraverso il lento ma continuo aumento delle sovraimposte comunali in base alle disposizioni della legge sopra i tributi locali.

Difatti con la legge 18 febbraio 1923, n. 419, le sovraimposte comunali sui terreni erano bloccate a lire 3 per ogni lira di imposta erariale. Ogni aumento era vietato, salvo autorizzazione del Ministero delle finanze. Col nuovo Testo Unico questo limite può essere superato con la sola autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Qui sta un altro grande pericolo futuro che incombe sul contribuente fondiario. Le Giunte provinciali amministrative non dipendono dal Ministero delle finanze, sentono la voce dei bisogni più o meno veri e le richieste dei po-

destà i quali qualche volta sono attratti verso spese eccessive. L'ultimo limite di sovraimposta comunale, nel Testo Unico, non è più di lire 3 per ogni lira di imposta erariale, ma bensì di lire cinque. Solamente nel caso che venga superato il terzo limite i bilanci comunali vanno sotto la tutela di una Commissione del Ministero delle finanze.

Una larga possibilità quindi di aumento delle sovraimposte comunali è così aperta, per cui si calcola, come ho detto, che circa 300 milioni di sovraimposte comunali minaccino il contribuente fondiario e pendano sul suo capo come una spada di Damocle. Per fronteggiare questi pericoli si può fino da adesso fare voti che il terzo limite sia contenuto in quattro volte l'imposta erariale in luogo di cinque come è ora, e così più di 5300 Comuni saranno fermati sulla china dell'aumento delle sovraimposte e decine di migliaia di contribuenti saranno salvati.

Per le ragioni sopra esposte spero e confido che gli organi finanziari staranno attenti di non superare i limiti della capacità contributiva, perchè, in questi momenti di acuta crisi mondiale, ormai in alcune Provincie si rasentano, specialmente per i tributi che riguardano la terra.

Il carico attuale, in certe zone, è così forte che purtroppo vi sono dei proprietari che pagano con estrema difficoltà le imposte attuali, o le pagano alcune volte con debiti contratti presso le banche.

La terra è industria povera che ha bisogno di grandi anticipazioni ed il superamento del limite contributivo contrasterebbe con tutti gli sforzi magnifici che fa il Governo fascista per potenziare la nobile industria dei campi.

Riassumendo, trovo incontestabilmente giusto il concorso, nella sostituzione di 300 milioni del fondo di integrazione, della addizionale sulle industrie, ma questo concorso non credo sufficiente; si tratta in concreto di pochi milioni: per esempio, la provincia di Udine, sopra 3 milioni e mezzo che le occorrono dopo la mancanza del fondo integrativo, ricaverà dalla addizionale sulle industrie solo 200 mila lire. Perciò faccio voti perchè si studi se non si possa un'altra parte di questo fondo, e necessariamente cospicua, ricavare da nuove voci di imposte di consumo, passando contemporaneamente ai Comuni alcuni carichi ora attri-

buiti alle Provincie, pure restando a queste i servizi attuali. Infine troverei utile e prudente ridurre la facoltà di sovraimporre che hanno i Comuni, da 500 centesimi a 400 centesimi.

Così circa 5.300 Comuni, come dissi, verrebbero salvaguardati nel futuro da sopraccarichi estremamente pesanti.

Il Governo fascista, sollecito in modo ammirabile delle sorti della agricoltura, principale base della ricchezza nazionale, cercherà certamente ogni mezzo per evitare maggiore depressione in questo settore della nostra produzione, che proprio nel 1933, per vicende dell'economia mondiale e per cause atmosferiche, ha visto i giorni peggiori, e così permettere che possa in avvenire sollevare le sue sorti come è nel cuore dell'illustre Capo del Governo e nei voti di tutti gli Italiani. (*Vivissimi applausi*).

JUNG, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. Le parole del senatore Rota sono ispirate a quel profondo affetto che egli, come agricoltore e come fascista, ha per il lavoro dei campi.

Debbo premettere alla mia risposta che questo suo affetto è perfettamente condiviso da me e dal Governo e le prove tangibili di questa sollecitudine sono date dai numerosi provvedimenti che il Governo fascista ha preso a favore d'ogni ramo dell'agricoltura. Il senatore Rota ha accennato alle sofferenze speciali dell'industria della seta; tuttavia sono certo che egli ricorda che per la seta il Governo ha, con sacrificio di tutti i contribuenti d'Italia, stanziato nell'esercizio finanziario 1932-33 concorsi ed aiuti per ben 50 milioni di cui 38 milioni per premi ai produttori.

Debbo fare una dichiarazione esplicita. Il fondo di integrazione dei bilanci provinciali ha funzionato in modo tale che non è opportuno che venga ricostituito, nè a carico del bilancio dello Stato, nè in alcun'altra forma.

Il totale delle ripercussioni della riforma delle finanze degli Enti locali portava per le provincie un fabbisogno complessivo di lire 231.067.476; le richieste di integrazione sono state lire 490.547.928; i fondi concessi lire 300.000.000. Questo dimostra semplicemente che, quando la responsabilità economica degli

stanziamenti di bilancio non pesa sugli amministratori, è difficile saper resistere alla tentazione o alle pressioni perchè si largheggi nelle spese.

Ora il momento non è tale che il largheggiare nelle spese possa essere concesso nè allo Stato nè agli Enti locali. È necessario che tutti coloro che hanno la responsabilità di incidere in un modo qualsiasi sugli averi dei contribuenti abbiano coscienza della limitazione che questi averi impongono alle pubbliche spese.

Bisogna saper limitare i bisogni, certe volte anche urgenti, poichè, come ha detto recentemente il Capo del Governo, quando non ci sono le disponibilità anche le spese debbono essere rimandate.

Per queste ragioni io debbo ripetere che non è utile ai fini che noi ci proponiamo di ricostituire in un modo qualsiasi questi fondi di integrazione.

Accetto la raccomandazione dell'onorevole senatore Rota di ridurre da 500 a 400 centesimi la facoltà concessa ai comuni di sovraimporre sui terreni. (*Approvazioni*). L'accetto come raccomandazione, non come proposta di modifica della legge, ma assicuro il senatore Rota che questo suo suggerimento sarà oggetto di ponderato esame.

Faccio rilevare poi che sarebbe fuori di luogo cercare delle soluzioni spostando dagli uni agli altri il compito di imporre i carichi. Chi li porta, in fondo, è sempre il contribuente.

È inutile che noi ci illudiamo: bisogna ridurre i carichi; bisogna ridurre le spese; ma non ritenere che quando le spese incombono ai comuni invece che alle provincie, il contribuente starà meglio.

ROTA FRANCESCO. Non ho detto questo.

JUNG, *ministro delle finanze*. No, senatore Rota, io comprendo perfettamente quello che ella intendeva dire.

Ella suggeriva anche di spostare i carichi da categoria a categoria, ma non mi è concesso dare degli affidamenti sulle possibilità pratiche di allargare le facoltà dei comuni di stabilire imposte di consumo. Infatti i casi sono due: o esiste una cinta daziaria, e allora i dazi di consumo possono essere moltiplicati, o questa non esiste e i dazi di consumo debbono essere limitati a poche singole voci.

Questa è la realtà pratica e noi dobbiamo considerarla per quello che è.

Debbo fare altri due rilievi.

Esaminando su chi gravano le entrate effettive delle provincie, ed io cito un documento che mi viene dalla Confederazione Nazionale Fascista dell'Agricoltura, si constata che sopra un totale d'entrata di 1.113 milioni la sovrimposta sui terreni è ammontata a 147 milioni; la sovrimposta sui fabbricati ha importato 230 milioni (e noi sappiamo bene che i fabbricati non sono quelli rurali, perchè questi sono esenti dall'imposta); l'addizionale all'imposta sulle industrie ammonta a 162 milioni. Se ne deduce chiaramente che, se anche per equilibrare i bilanci provinciali fossero necessari tutti i 300 milioni dell'abolito fondo d'integrazione, ed io ho detto un momento fa che a mio avviso non saranno necessari, il carico relativo non graverà tutto sui terreni, ma verrà equamente distribuito sopra varie voci.

ROTA FRANCESCO. Io ho parlato di tutte e due.

JUNG, *ministro delle finanze*. In un altro campo l'azione dello Stato si è svolta a favore dell'agricoltura ed è precisamente nei riguardi dell'alleviamento del carico di quegli 8 miliardi di debiti ai quali il senatore Rota ha accennato. Il Governo ha provveduto non soltanto attraverso contributi ma anche in una forma più sostanziale e più efficace.

Io ho qui la situazione delle cartelle fondiarie al 31 ottobre 1933, dalla quale risulta una diminuzione della circolazione di cartelle fondiarie al 6 per cento di ben 469 milioni, ed un aumento di cartelle fondiarie al 5 per cento di ben 836 milioni.

Posso assicurare il senatore Rota che uno dei suoi illustri colleghi mi domandava, un momento fa, l'autorizzazione perchè il suo istituto potesse emettere delle cartelle fondiarie al 3,50 per cento. Posso pure dire che in una riunione di tutti i capi degli istituti di credito fondiario, tenuta recentemente, ho avuto da loro l'assicurazione che essi non emetteranno nuove cartelle a tasso superiore al 4 per cento.

Il senatore Rota conosce i provvedimenti che il Governo fascista ha già preso per facilitare questa forma sana di alleviamento dei carichi dell'agricoltura e posso assicurarlo che

anche nuove forme per facilitare la sostituzione degli antichi debiti fondiari al 6 per cento con operazioni a tassi minori sono già allo studio.

Attraverso tutti questi provvedimenti sarà possibile dare all'agricoltura un sollievo considerevolissimo nel carico degli interessi. La agricoltura avrà così avuto dalla costante sollecitudine del Governo a suo favore aiuti in confronto dei quali poca cosa sarà il carico risultante dall'abolizione del fondo di integrazione, poichè non dubito che la saggezza degli amministratori delle provincie sarà quale le circostanze richiedono.

Io concordo nella raccomandazione fatta dal senatore Rota affinchè provincie e comuni attuino una parsimoniosa finanza. Ma posso dire al senatore Rota che, se conoscesse il testo di una circolare che il Capo del Governo ha mandato su questo argomento a tutte le provincie immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di cui discutiamo, egli constatterebbe che i termini usati dal Capo del Governo sono molto più energici dei suoi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale » (N. 1929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento di produzione nazionale.

gatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco » (N. 1930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che ha apportato modificazioni alle disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut » (N. 1931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati » (N. 1934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria » (N. 1935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (Numero 1936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia » (N. 1937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 » (N. 1938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento, 1943.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convalidato il Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti » (N. 1960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1969.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Onorevoli colleghi, sono dolente di dovervi infliggere a quest'ora un lungo discorso...

PRESIDENTE. Il Senato lo ascolterà con vivo interesse.

RICCI FEDERICO. Ringrazio. Desidero di illustrare in questo scorcio di sessione la situazione economica e finanziaria quale almeno a me appare.

Sono assai dolente di non aver potuto prendere parte alla discussione sul bilancio preventivo dello scorso anno, perchè avrei voluto porgere i miei saluti augurali al nostro ministro delle finanze, che, reduce da Washington, si apprestava a recarsi a Londra. Oggi potrò porgergli le mie congratulazioni per il lavoro che ha fatto e che io qui in Italia ho seguito. Non posso fare altrettanto per il successo; ma se successo non si è ottenuto non è davvero colpa sua. Era prevedibile che la conferenza di Londra sarebbe finita senza nulla concludere. Non si può concludere nulla in un'accolta così numerosa di delegati che intervengono con partito preso, anzi con mandato imperativo. L'inconveniente maggiore di simili riunioni è ch'esse sono sempre accompagnate da gran discorrere, da una grande pubblicità in tutte le nazioni che vi prendono parte, sicchè sorgono e si alimentano nuove speranze, e le iniziative che stavano adattandosi all'ambiente sostano in attesa dei nuovi eventi che debbono maturarsi. Poi viene l'insuccesso, la delusione e le iniziative cadono, e subentra la sfiducia...

JUNG, ministro delle finanze. È la vita che riprende.

RICCI FEDERICO. Non dico dell'Italia, ma in genere è così. Invece di andare avanti si dà indietro; e queste riunioni inconcludenti fanno più male che bene.

Si fece dipendere la questione degli scambi dalla questione della stabilizzazione della moneta e fu giusto. Gli esperti cercarono di soffiare in un senso o nell'altro: inflazione; deflazione; re-inflazione; rideflazione.

Io credo che la stabilizzazione dei rapporti delle varie monete sia condizione necessaria per la ripresa degli scambi internazionali, ma non la credo condizione sufficiente e ritengo che se anche si fosse riusciti a stabilizzare i rapporti delle monete, egualmente la questione degli scambi sarebbe rimasta insoluta e si sa-

rebbe continuato in quel nazionalismo economico che fatalmente s'impone e si aggrava. Quando in un paese la popolazione è densa, e vi sono o rischiano di esservi milioni di disoccupati, è naturale che si cerchi di impiegarli producendo il più possibile in casa e sfruttando al massimo le risorse nazionali. Allora si innalzano le barriere doganali, e si innalzano necessariamente sempre più di fronte agli espedienti cui ricorre il produttore e il coltivatore estero per esportare: *dumping*, produzione in massa, grande industria. La barriera doganale non basta e si passa ai divieti, ai contingentamenti, agli scambi bilanciati, cioè agli accordi a due, ai baratti. Io mi ero pronunziato altre volte e sono sempre teoricamente contrario ai baratti, ma bisogna dire che nelle condizioni attuali sono necessari. Sono però strumenti difficili a usare, qualche volta anche pericolosi per chi li maneggia. Finora noi ne abbiamo fatto un uso parco e giudizioso; ma la necessità non mancherà di imporsi. Altrove hanno assunto forme esagerate e strane e sono stati estesi anche alle persone, cioè al turismo. Per esempio, la Polonia e l'Austria hanno conchiuso un baratto curioso: poichè interessano all'Austria i turisti, la Polonia ha permesso che i suoi cittadini vadano in Austria a condizione che per ogni turista polacco che entra in Austria, l'Austria compri cinque maiali polacchi.

Data questa tendenza agli scambi bilanciati diventa necessario che le statistiche delle importazioni e delle esportazioni seguano analiticamente non solo il movimento d'ogni merce, ma anche il traffico con ogni paese.

Ora il nostro bollettino di statistica doganale dà notizia separata degli scambi commerciali con un certo numero di stati, ma omette tale analisi per diversi altri paesi che sono o stanno diventando importanti.

Sarebbe opportuno dare istruzione alle dogane che nel bollettino mensile, come analizzano il nostro traffico colla Francia, colla Germania, colla Grecia e perfino coll'Albania, così elenchino anche il nostro commercio col Giappone e con l'Olanda.

Sono due paesi coi quali il nostro commercio cresce sensibilmente e che è bene seguire. Contro il Giappone vi è una lagnanza generale. Il traffico nostro coll'Olanda va assunto ogni giorno importanza sempre maggiore: infatti

l'Olanda si è fatta esportatrice di ferro, di carbone ed ora invia in Italia anche i fiori, mediante l'aeroplano.

Un'altra preghiera vorrei rivolgere all'onorevole ministro, a proposito dell'Istituto per l'esportazione.

Data la tendenza ai baratti, e agli scambi bilanciati, non si possono studiare bene le esportazioni se contemporaneamente non si studiano le importazioni. Sarebbe quindi opportuno che l'Istituto nazionale delle esportazioni rivolgesse anche lo sguardo alle importazioni; mentre attualmente non se ne occupa.

JUNG, *ministro delle finanze*. L'Istituto nazionale delle esportazioni dipende dal Ministero delle corporazioni e non da quello delle finanze. Io sono stato Presidente dell'Istituto nazionale dell'esportazione e ho tenuto in modo specialissimo che rimanesse Istituto nazionale dell'esportazione. Se si occupasse anche della importazione, diventerebbe qualche cosa di ibrido, poichè i suoi compiti verrebbero a confondersi con quelli degli uffici del Ministero delle corporazioni.

RICCI FEDERICO. È vero; ma le cose sono ora mutate causa gli scambi bilanciati; se entriamo nel concetto di legarci paese per paese, tanto per l'esportazione che per l'importazione, non è più possibile studiare l'esportazione se contemporaneamente non teniamo d'occhio l'importazione; così come non è possibile in un conto corrente esaminare la partita dell'avere se non si studia anche la partita del dare.

L'economia perfettamente chiusa non è, naturalmente, nè desiderabile nè raggiungibile. Ci orientiamo però sempre più in tale direzione. Si tratta d'una tendenza che sarà sempre più intensa, non di un fatto da realizzare interamente.

Qual'è la posizione dell'Italia in questa corsa verso l'economia chiusa? È una posizione favorevole o sfavorevole?

Contrariamente a ciò che si legge spesso sui giornali e che viene sostenuto da molti e, cioè, che l'Italia si trova in una situazione svantaggiosa, ritengo che in una lotta di questa natura l'Italia si trovi in una posizione migliore degli altri paesi.

Intanto, da quando si è entrati in quest'ordine d'idee, il nostro bilancio alimentare è peggiorato. Nel 1928 importavamo tanti prodotti

alimentari per lire 6.388 milioni e ne esportavamo per lire 3.658 milioni; nel 1932 le importazioni furono lire 1.934 milioni ma le esportazioni le superarono raggiungendo lire 2.200 milioni. La parte principale per la vita di una nazione, cioè l'alimentazione, è quindi a posto.

Si dice, ed è un detto continuamente ripetuto, che noi siamo poveri di materie prime; ma in realtà non più degli altri paesi europei. Facciamo pure dei confronti. Se ci paragoniamo all'Inghilterra noi abbiamo le stesse materie prime, fatta esclusione del carbone, anzi abbiamo qualche cosa di più, perchè essa importa minerali di ferro e noi no.

Essa, come noi, non ha cotone, olii minerali, ecc. Ma quale è il suo bilancio alimentare? Lo stesso dicasi della Germania. Forse più ricchi di noi in fatto di materie prime sono la Spagna e la Francia, con l'osservazione però che solo la Francia le sfrutta adeguatamente. Per contro abbiamo una materia prima della quale non si parla mai, ma che è la vera fonte della nostra ricchezza e cioè il clima, il sole. Grazie al clima noi possiamo produrre in casa nostra le derrate più svariate e non ci occorrono molti consumi per vivere.

Voglio farvi un confronto sul consumo di carbone per uso domestico, cioè per riscaldamento, cucina, ecc. In Italia consumiamo un milione di tonnellate per questo scopo. La Francia, con una popolazione uguale alla nostra ne consuma 12; l'Inghilterra pure, con una popolazione quasi uguale alla nostra, ne consuma 35 milioni. Questo è un vantaggio del clima.

JUNG, *ministro delle finanze*. Compreso il carbone di legna? O semplicemente il carbon fossile?

RICCI FEDERICO. Per la Francia no, per l'Inghilterra si, per noi no.

JUNG, *ministro delle finanze*. Quindi i dati non sono omogenei e perciò non confrontabili.

RICCI FEDERICO. Ma la produzione di legna e carbone di legna non ha importanza tale da alterare sensibilmente il confronto. Non si arriva a un milione di tonnellate; le ferrovie ne trasportano circa 500 mila tonnellate; mentre in Francia si raggiunge una cifra più forte. Poi ci sarebbe da estendere il paragone al consumo di fossile per la produzione del gas.

Si potrebbe obiettare ancora che il territorio nazionale non è un sufficiente mercato per lo

smaltimento di certe produzioni, specialmente prodotti in serie. Ma un paese con una popolazione di 42 milioni di abitanti costituisce un mercato abbastanza vasto per quasi tutte le produzioni (tranne qualcuna, come, per esempio, gli strumenti astronomici, per i quali certo l'Italia non avrebbe assorbimento sufficiente). Per certe colture l'Italia non è un mercato sufficiente, come, per esempio, la seta e il riso, il vino, la canapa, ecc., la cui produzione supera il consumo nazionale.

Ma appunto ricorrendo al baratto noi possiamo scambiare questi prodotti con altri che ci sono necessari.

Ora tutta questa lotta per produrre in casa ed esportare, questo intervento dello Stato a favore di ogni produzione economica non è un fatto nuovo; è il ripetersi del mercantilismo che si sviluppò nel XVI e XVII secolo, all'epoca della formazione dei grandi Stati europei, quando in essi tutta l'economia privata era al servizio dello Stato. Il fatto economico dipendeva dal fatto politico; con dazi protettivi, con divieti di importazione, tutti i paesi (principalmente la Francia e l'Inghilterra) cercarono di sviluppare la loro produzione; e sono di quell'epoca i « navigation acts » dell'Inghilterra. Era canone fondamentale la bilancia commerciale favorevole, quindi ogni stimolo alle industrie, facilitazioni nei trasporti interni, protezione d'ogni forma di lavoro produttivo. La ricchezza nazionale era considerata come strumento di potenza. L'Italia a quell'epoca, non essendo uno Stato forte e non avendo quindi modo di tutelarsi, fu vittima della politica protezionista e mercantilista degli altri Stati; e la nostra esportazione, consistendo principalmente in generi di lusso, fu ostacolata dalle altre nazioni (come la Francia) che attiravano gli artigiani italiani, e trasferivano sul loro suolo le nostre industrie. L'industria della lana ne fornisce un esempio. È noto come in quel torno di tempo cessasse la prosperità della repubblica di Firenze che produceva tessuti di lana, perchè l'Inghilterra, che forniva la materia prima, cominciò a produrre il tessuto di lana in casa propria.

La molla che più spinge verso l'intervento statale è la necessità di impiegare i disoccupati, alto dovere morale e sociale, oggi profondamente sentito sia individualmente che col-

lettivamente, in altri tempi trascurato. E fu allora che, con inenarrabili sofferenze, moltitudini di emigranti sospinti dal bisogno, senza alcuna difesa sociale, mossero a colonizzare nuovi territori. Oggi questa spinta manca, e al disoccupato provvede ciascuno in casa propria. Dare lavoro al disoccupato è la nuova opera di misericordia del tempo moderno.

Trascurare la massa dei disoccupati nel senso di non dare loro lavoro è come dissipare una fonte di ricchezza, è come non utilizzare una cascata o una miniera. Non dimentichiamo che opportunamente impiegati possono produrre grandi ricchezze; la difficoltà consiste tutta nel saperli impiegare. In Italia la situazione della disoccupazione è andata peggiorando. Furono fatte nuove statistiche nello scorso aprile. Abbiamo avuto come effetto un trasferimento alla disoccupazione parziale di circa 150.000 prima considerati nella disoccupazione completa. Ma se teniamo debito conto di questa rettifica troviamo un aumento sensibile, specialmente nella categoria « edilizia e opere pubbliche ». Il che è anche dovuto al cessare dell'emigrazione, e al naturale sviluppo della popolazione.

Qualche collega ha osservato che in vari rami della economia nazionale si nota un progresso. Io lo riconosco. Ma il permanere ed, anzi, il crescere della disoccupazione significa che questo progresso non assorbe sufficientemente i disoccupati. Il crescente progresso industriale ha certo per effetto di aumentare il numero dei disoccupati colle concentrazioni industriali e i maggiori e disordinati impieghi delle macchine, cui non corrisponde un parallelo sviluppo d'altri consumi e d'altre produzioni.

Io avevo proposto nel 1931 di studiare se non fosse conveniente adottare un premio di assicurazione contro la disoccupazione, basato parzialmente sulla macchina, sull'uso del cavallo-vapore e dell'energia elettrica, invece di basarlo esclusivamente sulle persone impiegate. Sarebbe stata una valvola autolimitatrice perchè quando disoccupazione non c'è, allora il premio di disoccupazione si riduce e l'uso della macchina è facilitato. Quando la disoccupazione è più forte, viene a pesare di più e frena l'uso della macchina. La mia proposta era piaciuta al ministro delle corpora-

zioni di allora; ma non so poi quale esito abbia avuto.

Crisi economica e disoccupazione sono due termini equivalenti, reciprocamente causa ed effetto l'uno dell'altro. La risoluzione della crisi farà cessare la disoccupazione. Il riassorbimento della disoccupazione farà cessare la crisi.

Vi è una categoria di disoccupati che specialmente addolora: quella dei giovani, particolarmente dei giovani che, terminato il servizio militare, pieni di entusiasmo e di fede, accesa ancora l'anima dall'esaltazione dei sensi patriottici, trovano poi in casa, nella disoccupazione, la più triste disillusione. Lasciare disoccupati questi giovani significa spingerli, anche se fossero sussidiati, verso una vita di vizio, spingerli anche verso la ribellione. È molto più facile infatti che si rassegnino le persone anziane, che i giovani.

Alla disoccupazione giovanile bisogna assolutamente provvedere, come del resto vi ha già provveduto l'Inghilterra colla recente legge.

Il rianimarsi dell'attività privata difficilmente potrà riassorbire tutta la disoccupazione. È la questione dianzi accennata dell'abuso della macchina (vedasi la teoria tutta americana della tecnocrazia). Quindi è necessaria la produzione di altri beni che non siano i beni strettamente economici. Bisogna pensare che la vita non è più come secoli fa, basata esclusivamente sul consumo di determinate cose, principalmente generi alimentari o industriali; oggi essa è sempre più basata sul fatto sociale, cioè sul bene d'uso pubblico, sul servizio pubblico. Il cittadino deve pagare il suo contributo per avere beni pubblici e servizi sociali e lo stato deve sviluppare i beni pubblici e i servizi. Tutto quello che vi è disponibile d'energia umana nella disoccupazione deve essere assorbito dallo Stato per la creazione di beni pubblici, s'intende beni socialmente redditizi. Io quindi non posso approvare quello che ho inteso dire dal ministro dei lavori pubblici e cioè che in questo momento bisogna segnare il passo. Occorre invece dell'energia e imitare Roosevelt e fare opere pubbliche.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ella poi non approverebbe il ministro delle finanze quando presentasse un bilancio con un *deficit* maggiore.

RICCI FEDERICO. Io penso che è minor

male fare prestiti che lasciare danaro stagnante ed avere più di un milione di disoccupati. Le considerazioni finanziarie sono secondarie rispetto al fatto sociale. Ma qualora si trattasse solo della questione finanziaria potremmo imitare la Bulgaria, e ora anche la Germania e gli Stati Uniti, vale a dire ricorrere al lavoro obbligatorio, all'«*arbeitdienst*», cioè ad una coscrizione per i disoccupati e principalmente per i giovani. Vuol dire che coloro che trovano in seguito una occupazione, od un impiego, potranno ritirarsi dal servizio, ma coloro che sono disoccupati e non vogliono stare in ozio sapranno dove andare a lavorare.

In Bulgaria la cosa è applicata da almeno dieci anni e ha dato buoni risultati; vi sono in media, durante tutto l'anno, di più in certe stagioni, di meno in altre, circa sette mila persone in servizio che per una popolazione di quattro milioni di abitanti corrispondono a 70 mila colla nostra popolazione. Essi sono adibiti alla costruzione di ferrovie, al rimboschimento, alle strade, ponti, ecc.

JUNG, *ministro delle finanze*. Il senatore Ricci sa sicuramente che la Bulgaria è fra i paesi europei uno di quelli dove la miseria è più grave.

RICCI FEDERICO. Ciò nulla muta, tanto più che i nostri giovani disoccupati non hanno sussidii. Io ho sentito, sia in questa materia che in altre, confronti con l'estero che non sempre mi sono parsi esatti; e poichè essi mi interessano per varie considerazioni, anche sul bilancio, consentitemi al riguardo qualche breve parola.

L'Inghilterra nel 1931 era in condizioni economiche e finanziarie difficili, minacciava il disavanzo, cresceva la disoccupazione. Oggi essa si può ritenere uscita per la prima dalla crisi; nel bilancio dello stato fu raggiunto un forte avanzo con forti tagli nelle spese e specialmente negli stipendi, e con una importante riduzione (quasi 50 milioni di sterline) negli interessi sui debiti pubblici. La bilancia dei pagamenti è di nuovo a posto; la disoccupazione è notevolmente diminuita. Nel dicembre del 1932 vi erano 2.723.000 disoccupati e 9.285.000 occupati; oggi si hanno 500.000 disoccupati di meno, cioè 2.226.000 e 700.000 occupati di più, cioè 10.007.000.

I trasporti ferroviari sono in ripresa, al pari

di altri traffici. Ho sentito parlare del sistema inglese di sussidiare i disoccupati tralasciando i lavori pubblici. Ma a tale riguardo bisogna tener presente che la disoccupazione inglese è specialmente negli operai specializzati. Essi difficilmente possono essere utilizzati in lavori pubblici, nè i tessitori di Manchester, nè i meccanici e i costruttori navali della Tyne, nè i minatori del Galles possono essere così occupati. In Italia le opere pubbliche vengono eseguite dai disoccupati delle categorie braccianti ed edili. La categoria degli edili non ha disoccupazione in Inghilterra, perchè colà vi è ora un fiorire di edilizia. I vari generi per le costruzioni, mattoni, calce, cementi sono ora in aumento di produzione e trovano il loro smercio.

JUNG, *ministro delle finanze*. Il senatore Ricci, che ha seguito da vicino la conferenza di Londra, saprà che il Governo inglese si è in ogni occasione rifiutato, nel modo più preciso, di considerare i lavori pubblici come un mezzo per risolvere la crisi e la disoccupazione.

RICCI FEDERICO. Ma io non accenno ai lavori pubblici fatti dallo stato, dicevo semplicemente che vi è uno sviluppo edilizio notevole; esso è dovuto ad iniziative private, però anche con sussidi dello stato.

L'onorevole ministro è stato a Londra e certamente avrà avuto modo di vedere che ivi si costruisce oggi febbrilmente.

JUNG, *ministro delle finanze*. Il senatore Ricci sa che il sistema fondiario inglese è basato sulla proprietà temporanea del terreno e quindi tutte le case di Inghilterra si rinnovano almeno ogni novantanove anni o per periodi minori, inquantochè il proprietario della casa non è proprietario del terreno. Questo dà al ritmo dell'edilizia inglese un movimento completamente diverso da quello che essa ha in tutti gli altri paesi d'Europa in cui questo sistema fondiario non esiste.

RICCI FEDERICO. L'onorevole ministro sa che questo sistema è stato in gran parte abolito, specialmente nelle grandi città.

JUNG, *ministro delle finanze*. No, no.

RICCI FEDERICO. Comunque tale particolare nulla ha da fare con quello che io volevo dire. In Inghilterra la crisi edilizia vi è stata prima d'ora; oggi invece vi è un fortissimo sviluppo nell'edilizia. Quindi impossibilità pratica di assorbire la disoccupazione in lavori pubblici.

I lavori pubblici in Inghilterra, del resto anche se non fatti dallo stato, hanno assunto un enorme sviluppo. È stato costruito un magnifico sistema stradale. È stata costruita tra l'altro la « grid », la rete dei piloni elettrici, diffusa per tutto il paese. Le ferrovie stanno trasformandosi rapidamente da ferrovie a vapore in ferrovie elettriche. Sono stati costruiti ponti e importanti opere nei porti. Tutti questi lavori pubblici sono stati fatti ad iniziativa di società private e di enti locali: lo stato in genere non fa direttamente lavori pubblici.

Veniamo agli Stati Uniti.

Tutti sanno del disagio interno fortissimo che esiste negli Stati Uniti. Ma è difficile giudicare, perchè esso è diversamente sentito dai 48 stati che costituiscono la Confederazione, i quali hanno tradizioni e bisogni diversi.

Per dare un'idea dei rapporti di debito e di credito che esistono negli Stati Uniti tra i cittadini, ricorderò che nel complesso essi si valutano a 250 miliardi di dollari, di cui 101 miliardi sono dati dalle assicurazioni. Comprendete come la difficoltà di pagare i debiti e di riscuotere i crediti portasse un'alterazione enorme in questi rapporti, e come, se c'era pericolo di arrivare al fallimento di banche e di compagnie di assicurazione, fossero i cittadini creditori assicurati i più esposti al pericolo e come quindi potesse esser necessario, nello stesso interesse dei creditori, di trovar modo di usare un riguardo al debitore facendolo vivere; tale riguardo è stato trovato colla svalutazione del dollaro. L'usare un riguardo al debitore è non solamente una cosa raccomandata dai precetti della religione, ma anche una tendenza naturale. Oggi nel mondo comanda il compratore, e comanda il debitore di forte somma. Il creditore prega spesso il buon Dio per la salute del suo debitore, ma un debitore che faccia la stessa preghiera per il creditore non credo che esista; piuttosto in cuor suo pregherà in senso contrario.

Sono noti i provvedimenti escogitati dal Presidente Roosevelt per salvare le banche ed impedire la tesaurizzazione. Ma ciò che interessa, perchè è più di attualità, è l'ingente programma che egli presenta al Congresso nel suo recente messaggio.

Il bilancio è stato (secondo le previsioni) messo in ordine. E per metterlo in ordine sono

stati imposti forti sacrifici ai dipendenti dello stato e ai famosi veterani, cioè a coloro che erano stati mobilitati. Quattro milioni di veterani da soli assorbivano, per pensioni e aiuti diversi, circa 960 milioni di dollari, cioè più i soli veterani americani che non tutti gli ex combattenti europei presi insieme.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ma il bilancio non è stato messo in ordine; vi sono 7 miliardi di deficit...

RICCI FEDERICO. Mi permetta, onorevole ministro, il bilancio è stato messo in ordine, per l'esercizio 1934-35; anzi vi è un avanzo di 14 milioni. Per il 1933-34 abbiamo un bilancio di assestamento dove risulta che la parte considerata normale è in ordine, però sono state aggiunte le spese di emergenza che da sole arrivano a sette miliardi e 500 milioni, e che saranno fronteggiate con prestiti.

JUNG, *ministro delle finanze*. Io spero che il senatore Ricci non auspichi questi sistemi di finanza per il nostro paese.

RICCI FEDERICO. Onorevole ministro, non si può a due persone che si trovano in condizioni diverse di salute, ordinare la stessa cura.

JUNG, *ministro delle finanze*. Siamo d'accordo, per l'Italia questi sistemi non vanno.

RICCI FEDERICO. Io dico semplicemente che in America sono stati erogati per i lavori pubblici dollari 1.677 milioni, sono state aiutate le industrie spendendo 3.970 milioni e poi l'agricoltura e le banche ecc. In totale abbiamo sette miliardi e 500 milioni.

Quello che assolutamente risponde ad un clima diverso dal nostro è la svalutazione del dollaro. Bisogna tener presente che tanto il dollaro che la sterlina adempiono una funzione ben diversa da quella della nostra lira o del franco francese. Le due monete, il dollaro e la sterlina, hanno funzione internazionale, poichè nei mercati internazionali tutte le merci sono quotate in dollari o in sterline. Gli affari trattati in dollari o sterline in tutto il mondo arrivano a cifre sbalorditive; mentre la nostra lira quasi non passa i nostri confini.

Essi costituiscono organismi molto più complicati di fronte al nostro più semplice, e si capisce poi come nei momenti difficili più facilmente pericolino, come tutte le organizzazioni dove è spinta al massimo l'interdipendenza e

l'accentramento. Una città costruita secondo tutti i progressi, con tutti i servizi accentrati, in caso di calamità resiste meno bene della borgata ordinata all'antica. Quale sarà la sorte del dollaro così svalutato? Non sappiamo. Lì vi sono tendenze di tutti i generi. C'è la tendenza che vuole la base aurea, ce n'è un'altra che vuole il bimetallismo, tendenza quest'ultima che in certi stati è tradizionale. Infine c'è la tendenza a mantenere il corso forzoso con valuta manovrata.

Ma tutto questo non significa che la svalutazione del dollaro debba essere eterna. Abbiamo avuto già un esempio negli Stati Uniti, quando nel 1860, coll'istituzione dei famosi «greenbacks», la moneta fu svalutata ed il deprezzamento arrivò in seguito fino al 60 per cento, ma poi verso il 1879, risalì alla pari.

In Francia la discussione sul bilancio è nota. È durata circa un anno dando luogo a crisi, perchè tutta la nazione si appassionava al problema. Ora pare che il bilancio del 1934 sia messo in ordine. In luogo di un «deficit» di 6 miliardi, si ha un disavanzo di 1 miliardo e 3-400 milioni. Si raggiunge l'equilibrio soprattutto tagliando sulle spese fisse dello stato, vale a dire sugli stipendi degli impiegati che sono stati ridotti di una quota che va dal 2 al 10 per cento, e con la conversione del debito.

Sorvolo sui bilanci della Germania, della Svizzera e di altri paesi che pure stanno andando a posto.

Un elemento che ha molto facilitato questo rimaneggiamento dei bilanci è la riduzione dell'interesse, in virtù della massa internazionale di capitale fluttuante, e dei ribassi di prezzi. Vi è una tale abbondanza di denaro che è stato possibile ridurre dovunque l'interesse, ed anche in Italia ne stiamo sentendo il beneficio, perchè probabilmente una parte di questo denaro internazionale che vaga di qua e di là giunge anche nel nostro paese.

JUNG, *ministro delle finanze*. Posso assicurare che questo non è esatto, nè noi desideriamo che il capitale apolide venga in Italia. Accogliere volentieri il denaro in cerca di rifugio è pericoloso e vari paesi europei ne hanno sofferto gravemente.

RICCI FEDERICO. Sì, per esempio la Svizzera, la quale si è trovata in condizioni abbastanza difficili perchè il capitale estero che

così abbondantemente vi affluisce, venne poi ritirato.

Però i movimenti di denaro hanno molto di comune coi fenomeni dei vasi comunicanti e dell'osmosi. E perciò quando si ha una certa abbondanza di capitale, per esempio in Francia, se le condizioni della nostra moneta sono buone, anche nel nostro paese se ne risentirà l'effetto.

Forse non arriveremo al ribasso d'interessi che si è verificato in Inghilterra dove i buoni del tesoro ordinari sono stati scontati al 0.40 o 0,50 per cento.

Anche gli Stati Uniti d'America, malgrado le condizioni difficili della loro moneta, hanno potuto fare recentemente una emissione, per 1 miliardo di dollari in buoni del tesoro al due e mezzo per cento.

La Francia si è trovata recentemente in una condizione un po' peggiore, in seguito alla sfiducia generata dalle vicende politiche e da tutte le polemiche che sono state fatte sul suo bilancio.

JUNG, *ministro delle finanze*. Il senatore Ricci ricorderà certamente che la Francia in gennaio ha emesso un prestito al 5 per cento più premi, rimborsabili a 105 dopo 5 anni e a 115 dopo 10 anni; il prezzo di emissione è stato 97,50. Questo può dar luogo ad utili confronti.

RICCI FEDERICO. È quello che stavo dicendo. Indubbiamente le discussioni circa il bilancio francese e tante altre circostanze hanno influito sul corso degli interessi, però è un fatto che il tasso di sconto in Francia è più basso che da noi.

Ed ora possiamo venire all'esame del nostro bilancio.

Si sono affermati quattro punti, sui quali perfettamente consento: la necessità di mantenere la lira stabilizzata a base aurea (è ormai questione di prestigio nazionale e ogni discussione al riguardo è inutile); la necessità di mantenere l'equilibrio nel bilancio dei traffici, cioè dei pagamenti; la riduzione dei costi di produzione; infine l'equilibrio del bilancio dello stato.

Non solo è necessario ridurre i costi di produzione, ma bisogna arrivare ad una riduzione nel costo della vita si da renderlo in armonia con l'andamento dei prezzi all'ingrosso. Se facciamo il calcolo del numero indice del costo

della vita, prescindendo da tutto quello che è tassa di consumo, troviamo che rispetto al 1927 invece di essere il 73 per cento dovrebbe essere il 64 per cento; cosicché si vede che le tasse di consumo locali, e specialmente governative, hanno per effetto di portarlo 9 punti più alto di quello che dovrebbe essere. Ciò risponde in parte alle osservazioni fatte dal collega Rota che proponeva di rimediare a determinate deficienze del bilancio con nuove imposizioni sui consumi. Badate che l'Italia è il paese che ha messo le maggiori imposizioni sui consumi; il bilancio italiano si nutre cospicuamente e troppo largamente con le imposte sui consumi; esse sono arrivate ad un punto di saturazione e al di là non si può più andare. Ne avete una prova nel fatto che molti consumi diminuiscono mentre la popolazione aumenta; e poi c'è l'inconveniente che le eccessive imposte sui consumi provocano il contrabbando. Il contrabbando, temo, onorevole ministro, sia in aumento, specialmente per quanto riguarda certi generi ricchi, come caffè, tabacchi, saccarina, zucchero ecc.

Tutte queste imposte sui consumi contribuiscono, più assai che le imposte dirette, a deprimere l'economia privata e ad impedire la ripresa. Includo in esse la tassa scambi.

Anche la tassa scambi incide sul consumo. Vi incide in modo progressivo, perchè la si paga ad ogni scambio di merce. Per i tessuti è stata stabilita una tassazione sola una volta per tutte. Faccio voti che si faccia lo stesso per ogni altro genere, perchè diversamente se noi la imponiamo per ogni scambio di merce, in certi articoli, come sarebbero i materiali edilizi, veniamo a colpire troppo ferocemente il piccolo utente, il piccolo industriale, il piccolo costruttore, che per forza si approvvigionano in seconda e terza mano.

L'equilibrio della bilancia dei traffici mi porta a considerare la bilancia commerciale; nella quale si nota un fatto curioso e cioè che dopo il 1931 i valori delle importazioni sono diminuiti fortemente, più di quelli delle esportazioni, più di quel che comporterebbe la variazione dei prezzi di mercato delle merci importate. Sicché nasce il dubbio che la bilancia commerciale mostrata dalle statistiche sia migliore del vero, sia troppo ottimista, attribuendo alle importazioni un valore inferiore al vero.

Io credo che ci possa essere effettivamente questo pericolo pensando che è stata istituita nel settembre 1931 la tassa *ad valorem*, che viene applicata in base alla dichiarazione dell'importatore. E l'importatore, specie l'importatore di professione, l'importatore abituale commerciante, ha tutto l'interesse a dichiarare un valore inferiore al vero; e siccome le statistiche doganali sono fatte raccogliendo tutte queste dichiarazioni, può darsi che siano anch'esse inferiori al vero. Onorevole ministro, questa mia ipotesi credo che sia abbastanza fondata. Se Lei vorrà potrà darle dei dati. Per certi articoli è assolutamente impossibile alla dogana di controllare le dichiarazioni. Io una volta feci una interrogazione (Lei non c'era ancora) e mi fu risposto che la dogana può vedere e controllare. Questo non è vero; è una risposta che usa dare la burocrazia, ma in pratica la dogana non può; e gli stessi inconvenienti di oggi si sono sempre lamentati in fatto di tassa *ad valorem*. Esiste una inchiesta fatta nel 1872 nella quale il compianto nostro collega, professor Luzzatti, già accertava la tendenza a dichiarare meno del vero, perfino il 50 per cento, e metteva in evidenza le difficoltà allora insuperabili per gli impiegati di accertare i valori...

JUNG, *ministro delle finanze*. Luzzatti non disponeva di una polizia tributaria.

RICCI FEDERICO. Io dirò che, in materia, la polizia tributaria ben poco potrebbe fare e in pratica non fa proprio niente e ne posso parlare per esperienza personale. Non si è mai data carico di controllare le fatture dichiarate in dogana e quelle pagate all'estero, le quali ultime del resto potrebbero anche essere artefatte.

JUNG, *ministro delle finanze*. Si è data però carico di vedere se la fattura che ha il bollo della dogana è la stessa scritturata, il che porta allo stesso risultato.

RICCI FEDERICO. Non se n'è mai data carico e se vuole le farò vedere dei documenti; non si fa niente di tutto questo. In varie merci vi sono frequenti contraffazioni ed io credo che l'erario dello stato viene a perdervi parecchie decine di milioni, oltre ad una offesa continua agli importatori onesti a vantaggio dei disonesti. Sarebbe meglio imporre un dazio specifico in misura fissa, o anche variabile periodicamente.

Ora veniamo all'equilibrio del bilancio dello stato che necessita raggiungere al più presto. Io non intendo più svolgere lungamente questa parte, perchè ho sentito che l'onorevole ministro, alla Camera dei deputati, avantieri, ha riconosciuto energicamente questa necessità ed ha promesso di combattere e sopprimere il disavanzo. Esso, come ben saprete, nel 1930-31 fu di 504 milioni di lire, nel 1931-'32 lire 3.867 milioni dai quali però potremmo dedurre lire 2.243 milioni di opere pubbliche eccezionali per fronteggiare la crisi e la disoccupazione (per le quali comprenderei un prestito), nel 1933-34 si aggira intorno ai quattro miliardi e nel bilancio preventivo 1934-35 siamo a lire 2.974 milioni e anche di più, se a questa cifra verranno ad aggiungersi le variazioni, come è avvenuto in tutti gli anni precedenti. Io sono lieto della dichiarazione del ministro e spero che insieme al pareggio del bilancio egli si adopererà per la riforma tributaria che fu tante volte presa in considerazione e quasi promessa, ma mai attuata. Essa dovrebbe variare le nostre imposte, nel senso di sgravare i consumi ed aumentare, se necessario, le imposte personali progressive. È possibile ottenere il pareggio del bilancio? Io credo che vi si potrà arrivare senza grandissima difficoltà. Anzitutto escludiamo la necessità di pareggiare, per quello che si riferisce ai maggiori lavori pubblici eccezionalmente necessari per la disoccupazione, dei quali si è parlato lungamente e che ritengo si possano fronteggiare con dei prestiti. Ma quando noi adeguassimo molti pesi ed erogazioni passive al mutato valore effettivo della lira, facendo opportune riduzioni, anche parziali, considerando che il costo della vita di oggi è circa 27 per cento meno di quello che era nel 1927, quando noi applicassimo questo concetto, potremmo ottenere per questa parte circa 700 milioni di economia. Discutendo sul bilancio delle comunicazioni ho cercato di dimostrare come i servizi automobilistici pesino sulla gestione delle strade per almeno 150 milioni. Ricavando questa somma da un opportuno aumento della tassa di circolazione, cesserebbe la disordinata concorrenza alle ferrovie, che vedrebbero migliorato il loro bilancio, oggi passivo per 850 milioni. Si aggiunga qualche altro ritocco alle sovvenzioni. Si dovrebbe così raggiungere gradatamente un miliardo.

Riduzione degli interessi dei debiti. È forse troppo presto per parlare di conversione, però qualche cosa si potrà fare. E resta sempre quella riforma di cui parlai tante volte, basata sul giuoco della ritenuta sulle cedole al portatore e della complementare, ovvero si potrebbe adottare la tessera di identità fiscale come è stato fatto in Francia.

Noi abbiamo una imposta complementare progressiva che ormai colpisce a pieno il piccolo e medio contribuente. Gli stipendi degli impiegati statali sono noti; gli stipendi degli impiegati privati adesso saranno noti; qualora poi ci siano altri guadagni non dipendenti da stipendi, facciamo accertamenti induttivi. Ma il grosso contribuente, che ha entrate di centinaia di migliaia di lire, non costituite da stipendi nè da redditi di immobili, ma da redditi di titoli, sfugge a questa tassa perchè non c'è nessun accertamento nei suoi riguardi.

È giusto questo ?

Evidentemente no, sia nei riguardi degli altri contribuenti, che nell'interesse stesso dello Stato.

Ove si procedesse alla riduzione di interessi mediante la conversione, o si procedesse a ritenute come ho sopra accennato, si potrebbe certamente, anche con l'aumento di questa imposta complementare, avere un forte gettito che io valuto a non meno di un miliardo.

ANCONA. Ma non è possibile !

RICCI FEDERICO. Certamente sì. Comunque tentar non nuoce.

Altri notevoli vantaggi si potrebbero poi ottenere nella riduzione di spese, non parlo delle spese di armamento, perchè al disarmo non ci credo, o per lo meno prescindendo da questa parte...

ANCONA. Si sono già ridotte le spese militari !

RICCI FEDERICO ... si potrebbero realizzare economie in quanto è megalomania, pompa, fasto ecc. Le divise degli ufficiali, per esempio, che furono imposte recentemente sono o no un carico di due mila lire per ogni ufficiale ? Era forse necessario imporre loro un cambiamento della divisa ? E di spese di questa natura ce ne sono molte.

E poi, onorevole ministro, si fanno troppi esoneri e privilegi in tante materie, tra l'altro si fecero e si fanno in materia di case, e di questo risente gravissimamente la finanza degli

enti locali. Lo stato ha esonerato dalla tassa sui fabbricati le case nuove e le ha inoltre esonerate da tutte le sovrimposte non solo nella misura vigente, ma anche da ogni futuro aumento, rovinando così la finanza comunale. Questa la causa primitiva. E si continua, perchè in tutti i nuovi piani regolatori c'è l'esonero per i nuovi fabbricati.

Ma poi ci sono altri esoneri di cui parlai altre volte; ad esempio le obbligazioni delle società anonime, gli enti parastatali e assimilati, che godono la fortuna di non pagar tasse. Sono troppi questi esoneri. Mentre prima una finanza rigorosa imponeva una legge eguale per tutti, da cinque o sei anni noi marciamo verso una finanza che fa continue eccezioni. Il che è sommatamente pericoloso. Se si ritornasse al sistema di prima, noi potremmo ottenere un notevole miglioramento nel bilancio.

Io non ho altro da dire. Ho creduto bene prospettare la situazione, quale mi è apparsa. Saranno le mie osservazioni giuste o no; non lo so. Non ho voluto esporre nè speranze nè lusinghe illusorie; ma nemmeno cadere nella negazione sistematica. Voi mi darete atto, onorevoli colleghi, che se ho fatto della critica, ho cercato di fare della critica costruttiva. (*Applausi*).

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Dirò una sola parola, per portare un altro argomento a favore di una questione poco fa sollevata dall'onorevole senatore Rota.

Il senatore Rota prospettava nel suo discorso il rapporto tra il contribuente agricolo e il fisco. Egli ha dimostrato come la sopportazione dell'agricoltura, nei riguardi delle pubbliche imposte, sia arrivata ad un punto che non può andare oltre. Data l'odierna crisi dei prezzi, e il carico delle imposte, è appena appena possibile che il proprietario trovi nel reddito agricolo gli elementi necessari per la vita propria e della propria famiglia. Ma su questo punto io non insisterò. So purtroppo che nell'attuale momento l'amministrazione finanziaria dello Stato ha le sue esigenze. Quindi: *parum de deo, nihil de principe*.

Però vi è un altro elemento, onorevole ministro, che può e deve esser preso in considerazione: quello cioè dei debiti, che si inseriscono

tra il reddito agricolo (e si può estendere il caso anche al reddito edilizio) e la pressione tributaria. Se è appena appena possibile al proprietario di un fondo sopportare il carico delle imposte, essendo in due a vivere a carico dell'agricoltura, e cioè il proprietario che coltiva il fondo e lo stato che percepisce l'imposta, io mi sono sempre domandato (e purtroppo la risposta è data dai fatti) come sia possibile farne vivere un terzo, quando incombe, cioè, il creditore. La situazione odierna dell'agricoltura è a tutti nota: essa è coperta da due ordini di creditori e ve ne sono anche tre. Non intendo parlare di questo terzo, cioè degli strozzini e degli usurai; mi limito a dire degli istituti di credito fondiario e dei mutui privati.

Gli istituti di credito fondiario hanno cartelle che pesano a carico dei proprietari agricoli pel 6, 5, 4 per cento. Potrà valutarsi più o meno, secondo i casi, la sopportabilità di questi interessi; ma se consideriamo che i mutui fondiari sono fatti col sistema dell'ammortamento e con un ammortamento in un periodo di 25 o 30 anni, il carico passa dal 6 al 7 e mezzo, all'8, e perfino all'8 e mezzo per cento.

È possibile agli agricoltori di sostenerlo?

Il Governo se n'è reso conto ed è venuto in aiuto in due modi:

Primo, con l'agevolare la trasformazione delle cartelle dal 6 al 5 e al 4 per cento, e ora speriamo che si vada anche oltre;

Secondo, col permettere che le annualità arretrate vengano, ad una certa data, dagli Istituti di credito fondiario capitalizzate sì da poterle estinguere per gradi negli anni successivi. È il rimedio della morfina per il dolorante, che lo sconta poi, e difatti il debitore agricolo ha dovuto e deve scontare tale agevolezza successivamente con l'aumento e con l'aggravio dell'annualità normale. Comunque un beneficio c'è stato, perchè qualche volta dare un po' di ossigeno al malato, significa permettergli la guarigione.

Però questo rimedio è stato restrittivamente interpretato, e applicato ai soli istituti di credito fondiario. Orbene, questi non sono i soli (l'onorevole ministro lo sa) che danno mutui ai proprietari agricoli col sistema dell'ammortamento.

Vi sono le Casse di risparmio, che impiegano normalmente i loro capitali a mutuo col sistema

dell'ammortamento. Vi sono gli istituti di previdenza e di assicurazione, i quali impiegano le loro disponibilità nei mutui ad enti pubblici ed anche ai privati col sistema dell'ammortamento.

Ma andate a domandare a questi istituti che vi capitalizzino gli enormi arretrati, che purtroppo sono diventati generali!

Vi risponderanno: no, non siamo obbligati per legge.

E non essendo obbligati, debbono purtroppo battere la loro strada di escussione dei debitori.

Ma che cosa è avvenuto ed avviene?

Primo: che la massa delle annualità maturate si è ingrandita assai; secondo: che gli istituti hanno provato o la repugnanza o la impossibilità di espropriare i beni dei loro debitori. Repugnanza, perchè, in certi casi, fa veramente pena anche ai creditori dover vedere che delle proprietà, valutate nei tempi della inflazione cento, e che oggi valgono cinquanta, trenta, venti, qualche volta meno, sono completamente assorbite dai prestiti ottenuti, che, al momento della concessione, permettevano un certo margine, ma oggi non lo permettono più.

Si aggiunge l'impossibilità di collocare i beni espropriati. Si è escogitato un altro rimedio, limitato agli istituti di credito fondiario, cioè la concessione di facilitazioni nell'acquisto dei beni dei debitori, il che vuol dire la possibilità di comprarli a qualunque prezzo.

Ne deriva che gli istituti di credito fondiario sono orientati ad acquistare, talvolta sono costretti ad acquistare terreni, tenute (così dicasi fabbricati) nella speranza che poi venga qualcuno che smobilizzi per amore o per forza.

JUNG, *ministro delle finanze*. Non mi risulta che esista un tale provvedimento.

SANDRINI. È la legge votata al principio di quest'anno.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ma con quella legge si danno semplicemente delle facilitazioni fiscali, senza innovare nulla nel diritto comune che ogni creditore ha sempre avuto di rendersi acquirente o aggiudicatario dei beni del debitore. Con quel provvedimento non si è fatto altro che accordare un'agevolazione che sostanzialmente va a favore del debitore, poichè di ogni tassa che grava sul trapasso, l'acquirente tiene conto nel prezzo, riducendolo analogamente. Quindi in definitiva è il debitore che beneficia di questa facilitazione fiscale.

SANDRINI. Ma quale vantaggio ne ritrarrà il debitore espropriato? Avrà pagato meno tasse, ma resta senza i beni. Questa è la conclusione.

Questo doloroso stato di cose ha fatto sorgere un altro organo a fianco degli istituti fondiari, cioè quello dei così detti « amministratori ». Gli istituti mutuanti hanno creato la funzione di questi amministratori, i quali, prima che vadano all'asta i patrimoni, per il che, come ho detto, talora vi è ripugnanza, talora impossibilità, gestiscono i beni. È un'amministrazione fiduciaria, la quale grava sul proprietario, senza vantaggio alcuno, perchè prima di tutto costa di più di quella del proprietario, ed in secondo luogo riduce il reddito agrario dei beni amministrati. Ed allora la situazione diventa peggiore di prima.

Cosa fare in questa tragedia? Perchè, signori, è una vera tragedia quello che gli agricoltori passano in questo momento. Certo siete al corrente che in alcune provincie vi è una decozione generale: vi risparmio citazioni per non richiamare casi personali, ma vi assicuro che in alcune zone agricole vi sono migliaia di ettari sotto amministrazione, per i quali a mala pena si pagano le tasse, ma non si pagano gli interessi passivi.

All'onorevole Jung e al suo sviscerato amore per la situazione economica del Paese, che poi si riflette sulla situazione finanziaria dello Stato, gli agricoltori rivolgono preghiera di trovare un rimedio per salvare la loro posizione: indurre gli istituti creditori alla trasformazione dei mutui; quelli che sono stati contratti al 6 per cento, portarli al 4, e gli altri in relazione.

Ma per i mutui degli istituti che non dipendono dallo Stato o non ne subiscono la disciplina, che cosa si può fare? Il punto interrogativo coincide col trattamento dei mutui privati. La maggior parte di questi sono stati contratti nei tempi della inflazione (oggi mutui privati non se ne fanno più o sono rarissimi) e l'onorevole ministro sa benissimo che furono stipulati con interessi passivi all'8, 10, 12 per cento; e sono mutui che tuttora pesano, nonostante la disposizione dell'articolo 644 del nuovo Codice penale, che colpisce l'usura come un reato. Talvolta vi si aggiungono interessi di sovraccarico simulati con pagamenti anticipati o con

cambiali aggiuntive, per sfuggire ad eventuali sanzioni. Tale situazione incide nell'interesse pubblico. È ammissibile oggi, colla riduzione del tasso di sconto, con l'avviamento dei prestiti pubblici alla mitezza dell'interesse, che il denaro privato resti allo stato di usura e renda impossibile ai debitori la conservazione della loro proprietà? Perchè, se è scritto in tutti i libri sul reddito agrario che l'agricoltura, che l'onorevole amico Rota ha definito industria povera, può dare il 3 o il 2 e mezzo per cento, se dopo aver calcolato le imposte, si aggiunga il 10 o 12 per cento pei creditori mutuanti, come potranno resistere a questa situazione i debitori?

Qui entriamo in un campo molto delicato, che io abbandono all'acutezza dell'onorevole ministro, alla saggezza del Governo. Si tratta di provvedimenti di alto interesse economico e quindi pubblico.

Ricordo di aver detto poche cose di questo genere nel decorso anno in sede del bilancio dell'agricoltura, rivolgendomi all'onorevole Acerbo, che è il protettore naturale degli agricoltori. Egli mi disse di aver fatto un'inchiesta e di aver trovato degli interessi passivi ipotecari del 18 per cento.

Quando il male è arrivato a certi estremi è necessario l'intervento chirurgico.

Però io mi prospettavo un altro problema, che è di competenza del ministro delle finanze, e cioè: chi paga l'imposta di ricchezza mobile su questi redditi enormi dei mutui privati? Per la generalità è diventata norma che la paghi il debitore; e allora abbiamo un altro aggravio dell'1 ½ o 2 ½ che aumenta l'insopportabilità di questi mutui agrari, nonchè di quelli edilizi (poichè anche per questi ultimi si può fare lo stesso discorso).

Ricordo a me stesso che nel primo ministero Crispi, l'onorevole Sidney Sonnino salvò la finanza italiana a prezzo di enormi sacrifici ed aumentò la imposta sulla ricchezza mobile, inserendo nella legge la clausola che l'aumento, nonostante qualunque patto in contrario, non dovesse essere a carico dei debitori, ma dovesse rimanere a carico dei creditori. E questo è giusto, onorevole ministro! Perchè quanti lavoriamo e quanti possediamo paghiamo la nostra quota di imposta; chi sulla professione, chi sulla proprietà, chi sul commercio, chi sull'industria. Non vi sono che i mutuanti che non pagano

l'imposta, e questo è enormemente immorale, in un momento in cui tutti siamo stremati dalle sofferenze dell'odierna crisi. Ed ecco l'opportunità di un provvedimento, che oltre ad essere di giustizia è ad ogni modo di opportunità ed urgenza, in virtù del quale la imposta di ricchezza mobile abbia ad essere pagata da chi percepisce il reddito, non da chi lo produce, pagando a suon di sacrifici interessi usurari; per lo meno, onorevole ministro, per quegli interessi che superano il tasso normale. Non è giusto che chi prende l'8 e il più per cento sia esente da ogni imposta ed, invece, l'imposta per lui la paghi quel povero diavolo del suo mutuatario, immerso nelle difficoltà fino ai capelli.

Ritenevo, per dovere di coscienza, di doverle dire, onorevole ministro, queste poche cose; aggiungerò poi che la mia professione di avvocato, pratica e vanto della mia vita, mi dà il mezzo di conoscere queste sofferenze indicibili e di vedere talvolta espropriati l'asilo domestico, la casa degli avi, il predio di famiglia, senza possibilità di rimedio, a causa dell'insopportabilità degli interessi aggravati dall'onere dell'imposta.

Domando scusa all'onorevole ministro e al Senato di averli tediati, ma ho creduto, novella Cassandra, di ripetere questo monito: « Fate pagare l'imposta di ricchezza mobile a chi ha il reddito e non permettete che la paghi chi non lo ha e soprattutto chi non può pagarla ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato a domani. Dichiaro intanto chiusa la discussione generale riservando la parola al Governo ed al relatore.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori:

Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani.

Baccelli, Barcellona, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Broglia.

Camerini, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cian, Cicconetti, Cimati, Ciruolo, Concini, Conz, Corbino, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Ducci, Durini di Monza, Etna.

Facchinetti, Fara, Francica Nava.

Galimberti, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Guglielmi, Guidi Fabio.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Marcello, Marchiafava, Martin Franklin, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Morresco, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petrone, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Suardo, Supino.

Tiscornia, Tolomei, Tosti di Valminuta.

Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai.

Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923):

Senatori votanti	122
Favorevoli	118
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925):

Senatori votanti	122
Favorevoli	120
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926):

Senatori votanti	122
Favorevoli	120
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture (1927):

Senatori votanti	122
Favorevoli	120
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre

1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928):

Senatori votanti	122
Favorevoli	106
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929):

Senatori votanti	122
Favorevoli	122
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930):

Senatori votanti	122
Favorevoli	120
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931):

Senatori votanti	122
Favorevoli	122
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1934

l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935):

Senatori votanti	122
Favorevoli	122
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 (1939):

Senatori votanti	122
Favorevoli	122
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1960):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 il Senato si riunirà in Comitato segreto per discutere il seguente ordine del giorno:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933 (CCXVI *Documenti*);

Progetto di bilancio preventivo del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 (CCXVII *Documenti*).

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1969).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che

ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891);

Adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica (1903);

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905);

Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (1906);

Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (1918);

Varianti al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941);

Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942);

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947);

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949);

Modificazione all'articolo 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950);

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951);

Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea (1952);

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953);

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954);

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956);

Stato giuridico della gente dell'aria (1957);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato

Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (1965);

Riposo domenicale e settimanale (1966);

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967);

Estensione ai territori annessi al Regno dalla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1807);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (1900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuggutu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la Colonizzazione (1924);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio (1932);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria (1933);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1961);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera c) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale (1975);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977).

La seduta è tolta (ore 22,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.